



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia

Prot. n. 4355 del 11/07/2022

Spett.le
Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS
P.IVA 94043850489

Oggetto: Lettera d'invito a presentare offerta per l'affidamento diretto della realizzazione di un "Centro Servizi" che integra l'accompagnamento e l'orientamento ai servizi per il contrasto alla povertà e alla grave marginalità con un centro notturno per l'accoglienza a bassa soglia di persone senza fissa dimora della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii. - CIG 9317344381 - CUP I71H22000030006

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., recante il Codice degli Appalti Pubblici e in particolare l'art. 37, comma 1, e l'art. 36, comma 2, lett. a);
- il decreto legge n. 77/2021, convertito con la legge n. 108/2021, che innalza la soglia dell'affidamento diretto per forniture e servizi a € 139.000,00.

invita

l'operatore economico in indirizzo a formulare un'offerta l'affidamento diretto della realizzazione di un "Centro Servizi" che integra l'accompagnamento e l'orientamento ai servizi per il contrasto alla povertà e alla grave marginalità con un centro notturno per l'accoglienza a bassa soglia di persone senza fissa dimora della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica e l'offerta dovrà essere formulata dall'operatore economico e ricevuta dalla Società della Salute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).

Per rispondere alla presente richiesta di preventivo si dovrà accedere alla procedura in oggetto, identificandosi all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

PROCEDURA TELEMATICA

La procedura telematica è disciplinata dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R e dalla normativa nazionale e comunitaria, consultabile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/site-references/progetto> nella sezione "*Normativa di riferimento*".

La richiesta di partecipazione e l'offerta dovrà essere formulata dall'operatore economico e ricevuta dalla Società della Salute esclusivamente per mezzo del sistema START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, a eccezione delle comunicazioni della Società della Salute ex art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., avverranno tramite il sistema telematico e si daranno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "*Comunicazioni*" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema START.

Le comunicazioni saranno altresì inviate alla casella di Posta elettronica o Posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale*".

La Società della Salute non risponderà della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni da parte della Società della Salute aventi carattere generale e inerenti alla documentazione di gara saranno pubblicate nella sezione "*Comunicazioni dell'Amministrazione*" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico sarà tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "*Comunicazioni*" e tutte le sezioni informative presenti sul sistema START, le caselle di Posta elettronica certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. L'operatore economico è tenuto a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte, né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Modalità di identificazione sul sistema telematico

L'operatore economico dovrà identificarsi sul sistema START - Servizio Sanitario - accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Per identificarsi dovrà completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la user-id e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

Modalità di presentazione della documentazione

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, il titolare o il legale rappresentante o il procuratore dell'operatore economico dovrà essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "*Software di verifica*".

La Società della Salute utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Pubblicazione della documentazione di gara e chiarimenti

La documentazione di gara sarà disponibile sul sito internet start.toscana.it.

Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite il sistema START, utilizzando l'apposita funzione "Richiesta di chiarimenti" nella pagina di dettaglio della presente gara.

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avverranno mediante spedizione di messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si daranno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni saranno replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Società della Salute e il Gestore non saranno responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni della Società della Salute di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, saranno pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte, né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro tre (3) giorni lavorativi dalla scadenza della procedura. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., saranno fatte all'indirizzo di Posta elettronica certificata indicato dal concorrente.

In caso di indisponibilità oggettiva e momentanea del sistema START, potrà essere utilizzata la Pec, oppure le richieste potranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail:

sds.firenzenordovest@uslcentro.toscana.it

ART. 1 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEL PROGETTO

Per inviare il proprio preventivo l'operatore economico dovrà inserire nella piattaforma START¹, nello spazio relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13:00 del giorno 15 luglio 2022**, la seguente documentazione:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI** - MODULO UTILIZZATO DALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE SULLA BASE DEL MODELLO SEMPLIFICATO PREDISPOSTO DAL SISTEMA START;
- **DGUE- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO;**
- **ALLEGATO A - MODULO PER ULTERIORI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE** – MODELLO PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE;
- **ALLEGATO B - MODULO ADEMPIMENTI L. N. 136/2010** – MODELLO PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE;
- **OFFERTA ECONOMICA** – MODELLO GENERATO AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA START;
- **ALLEGATO C - DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA** – MODELLO PREDISPOSTO DALL'OPERATORE ECONOMICO.

1.1 – La domanda di partecipazione e le dichiarazioni

Il documento "Domanda di partecipazione e dichiarazioni" contiene i dati identificativi dell'operatore economico, le dichiarazioni che gli operatori economici devono rendere alla Società della Salute per poter partecipare alla gara e le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Per presentare il documento "Domanda di partecipazione e dichiarazioni" l'operatore dovrà:

¹ Per informazioni relative alle modalità di utilizzo del sistema START "Affidamenti diretti e Procedure concorrenziali semplificate" si rimanda alla documentazione contenuta nella sezione "Istruzioni – Istruzioni per i concorrenti" all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

- accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- scegliere la funzione *“Presenta offerta”*;
- completare il passo 1 *“Definisci forma di partecipazione”* ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’indirizzo dei fornitori, cliccando su *“Modifica”*;
- scaricare sul proprio pc il documento *“Domanda di partecipazione”* messo a disposizione dalla stazione appaltante e compilarlo;
- firmare digitalmente il documento *“Domanda di partecipazione”* (il documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che rende le dichiarazioni ivi contenute);
- inserire nel sistema il documento *“Domanda di partecipazione”* firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico, tra le altre specifiche, dovrà indicare nel modulo suddetto i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di amministratore munito del potere di rappresentanza.

In caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non ancora costituito, ciascuna impresa che ne farà parte dovrà presentare la domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti dovrà essere inoltre prodotta e inserita nell’apposito spazio da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato a operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto di costituzione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto e inserito nell’apposito spazio dall’operatore abilitato a operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del decreto legislativo n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria. Qualora il contratto di rete sia redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non potrà ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 82/2005.

1.2 DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (solamente per importi superiori a € 5.000,00)

Il documento *“DGUE – Documento di gara unico europeo”* è un modulo che il concorrente dovrà compilare ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., così come emesso con la Circolare n. 3/2016 e come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con la delibera n. 1097/2016, e aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con la delibera del Consiglio n. 206/2018 e ss.mm.ii..

Mediante la compilazione del DGUE l’operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’art. 91 decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

In particolare, il concorrente dovrà compilare le seguenti sezioni con i dati e le dichiarazioni necessarie:

- Parte II – Informazioni sull’operatore economico, lettere A, B, C, D;
- Parte III – Motivi di esclusione, lettere A, B, C, D;
- Parte IV – Criteri di selezione;
- Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il DGUE dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato di seguito in base alla forma di partecipazione:

- Operatori riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.: da tutti i componenti l'operatore unito, sezioni sopra indicate;
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.: sia dal consorzio, che dalle consorziate indicate quali esecutrici, sezioni sopra indicate;
- Impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.: Parte II, Sezioni A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI;
- Impresa ausiliaria di cui all'art. 110, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.: Parte II, Sezioni A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI;
- Impresa cooptata in caso di ricorso all'istituto della Cooptazione ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010: Parte II, Sezioni A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI.

1.3 - Ulteriori dichiarazioni integrative

Qualora l'operatore economico debba rendere una dichiarazione diversa nel contenuto da quella prevista nel modulo *"Domanda di partecipazione e dichiarazioni"*, dovrà essere compilato il Modulo *"Allegato A - Ulteriori dichiarazioni integrative"* (Modulo da utilizzare altresì per le dichiarazioni relative al possesso di ulteriori requisiti/certificazioni richiesti dalla Società della Salute in quanto pertinenti con la tipologia specifica della fornitura/servizio di cui si tratta).

Il modulo per ulteriori dichiarazioni integrative, reso disponibile dalla Società della Salute tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato di seguito, in base alla forma di partecipazione:

- Impresa consorziata in caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.: Sezioni I, II, V, VI, VII e VIII;
- Impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.: l'Impresa ausiliaria dovrà compilare le Sezioni I, III, V, VI, VII e VIII;
- Impresa ausiliaria di cui all'art. 110, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.: Sezioni I, IV, V, VI, VII e VIII;
- Impresa cooptata in caso di ricorso all'istituto della Cooptazione ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010: Sezioni I, VI, VII e X.

1.4 – Il modulo adempimenti (legge n. 136/2010)

L'Allegato B - *"Modulo adempimenti L n. 136/2010"*, reso disponibile dalla Società della Salute tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato e sottoscritto dall'operatore economico, a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore, come sopra indicato, allegando documento di riconoscimento in corso di validità.

1.5 - L'offerta economica

Il documento *"Offerta economica"* contiene l'offerta economica espressa in valuta con cifre decimali, al netto dell'IVA nei termini di legge, che l'operatore economico intende offrire per eseguire le prestazioni oggetto della presente Lettera d'invito.

Per presentare il documento *"Offerta economica"* l'operatore economico dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema START;
- compilare il *form on-line* al passo 3 *"presenta offerta"*;
- scaricare sul proprio pc il documento *"Offerta economica"* generato dal sistema START;
- firmare digitalmente il documento *"Offerta economica"* generato dal sistema START, senza apporre ulteriori modifiche da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- inserire nel sistema il documento *"Offerta economica"* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico è invitato a produrre la migliore offerta per l'affidamento del servizio alle condizioni previste nella presente Lettera d'invito.

L'operatore economico dovrà presentare per l'esecuzione delle prestazioni la propria offerta inserendo negli appositi campi/spazi previsti dalla piattaforma START l'indicazione di una somma espressa in valuta con cifre decimali - al netto dell'IVA nei termini di legge - inferiore all'importo indicato dalla Società della Salute.

A seguito della valutazione sulla congruità e accettabilità dell'offerta presentata si provvederà all'affidamento della prestazione.

Resta inteso che:

- il presente invito non vincola in alcun modo la Società della Salute, che si riserva altresì la facoltà di revocare la procedura senza che il soggetto invitato possa accampare diritti di sorta;
- rimane nella facoltà della Società della Salute procedere con l'operatore economico a negoziare ulteriormente l'offerta presentata, qualora la stessa non corrispondesse completamente a quanto richiesto, in modo da verificare la possibilità di raggiungere un eventuale ulteriore accordo.

Il costo del servizio sarà quello risultante dalla negoziazione tra le parti. Tale prezzo, accettato dall'operatore economico in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza e a suo rischio esclusivo, sarà indipendente da qualunque eventualità prevedibile che esso non abbia tenuto presente.

L'operatore economico non avrà pertanto ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza, dipendente dal fatto suo proprio, che possa verificarsi dopo l'affidamento.

In particolare l'operatore economico, formulando l'offerta per il presente affidamento, darà atto:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura del servizio e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima;
- di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

1.6 - Il dettaglio dell'offerta economica

L'operatore economico dovrà predisporre un apposito modulo (allegato C), articolando i costi del servizio come da tabella riportata nell'art. 24 del Capitolato prestazionale.

1.7 - Avvertenze

- I documenti suddetti dovranno essere firmati digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto che li compila, come sopra indicato.
- I documenti, sottoscritti digitalmente, dovranno essere inseriti sulla piattaforma START negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione, a cura del concorrente.
- In caso di operatore raggruppato o Consorzio, i documenti saranno inseriti sulla piattaforma START dalla mandataria/capogruppo o dal Consorzio.
- Il sottoscrittore dei documenti è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e ss.mm., pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.
- La Società della Salute assume il contenuto delle dichiarazioni, così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. Nella successiva fase di controllo, la Società della Salute verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione relativa alla presente Lettera d'Invito con rinuncia a ogni eccezione.
- Possono partecipare alla procedura i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii. (il possesso dei requisiti di ordine generale per

contrarre con la Pubblica Amministrazione saranno resi dall'operatore economico attraverso la compilazione dei moduli suddetti).

- La Società della Salute si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento del servizio o di prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che il concorrente possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Società della Salute ha facoltà di non procedere all'affidamento, se l'offerta non risulti conveniente o idonea.
- La Società della Salute si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il concorrente possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione è adottata con decreto del Direttore della Società della Salute che potrà essere revocato, qualora l'aggiudicazione risulti superflua o dannosa per la Società della Salute.
- Resta inteso che in caso di riscontro della mancanza dei requisiti e/o di dichiarazioni non veritiere, salvi e impregiudicati i conseguenti effetti di legge, l'operatore economico affidatario decadrà dall'affidamento.
- Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, è tenuto a utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'operatore economico, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

ART. 2 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE E DI ESCLUSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Determinerà la non abilitazione alla presentazione dell'offerta il fatto che il modulo "*Offerta economica*", il modulo "*Domanda di partecipazione e dichiarazioni*" e gli allegati:

- non risultino pervenuti sul sistema START entro il termine stabilito nella presente Lettera di invito, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- manchino;
- non siano firmati digitalmente;
- non siano firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- siano firmati digitalmente da persona diversa rispetto a quella dichiarante, anche se entrambe munite del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non contengano l'indicazione del valore offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema START.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per la presente procedura ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il Responsabile per le operazioni di valutazione, affidamento ed esecuzione è il dott. Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute.

CAPITOLATO SPECIALE

Capitolato speciale di appalto per la realizzazione di un “Centro Servizi” che integra l’accompagnamento e l’orientamento ai servizi per il contrasto alla povertà e alla grave marginalità con un centro notturno per l’accoglienza a bassa soglia di persone senza fissa dimora

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	10
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	10
Art. 2 - Finalità e obiettivi	11
Art. 3 - Definizioni	12
TITOLO II - ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	13
Art. 4 - Struttura ove si svolgono i servizi	13
Art. 5 - Destinatari del servizio	15
Art. 6 - Regolamento di convivenza e Patto di inclusione	15
Art. 7 - Cartella personale	16
Art. 8 - Funzioni del Responsabile del Centro Servizi	16
Art. 9 - Equipe multidisciplinare	17
Art. 10 - Risorse professionali	18
Art. 11 - Orario di apertura	18
Art. 12 - Modalità di accesso	18
Art. 13 - Servizi di bassa soglia	20
Art. 14 - Presa in carico	21
Art. 15 - Servizi specialistici	21
Art. 16 - Servizi innovativi per l'inclusione	23
Art. 17 - Presa in carico e progetto di accoglienza	24
Art. 18 - Organizzazione e gestione del domicilio postale e virtuale	25
Art. 19 - Gruppo di monitoraggio	25
TITOLO III - ACCOGLIENZA NOTTURNA	26
Art. 20 - Accoglienza notturna	26
Art. 21 - Interventi di pronta accoglienza	27
Art. 22 - Servizi di pronta accoglienza	28
TITOLO IV - NORME GENERALI	29
Art. 24 - Corrispettivo dell'appalto	29
Art. 25 - Vincoli organizzativi	30
Art. 26 - Modalità di Pagamento	30
Art. 27 - Durata dell'appalto	31
Art. 28 - Sospensione delle prestazioni	31
Art. 29 - I controlli della Società della Salute e il controllo di qualità	32
Art. 30 - Obblighi e responsabilità del gestore	32
Art. 31 - Parità di genere	33
Art. 32- Personale	33
Art. 33 - Privacy	34
Art. 34 - Responsabilità in materia di sicurezza	35
Art. 35 - Polizze assicurative	36

Art. 36 - Garanzia definitiva	37
Art. 37 - Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro	38
Art. 38 - Comunicazioni	38
Art. 39 - Sciopero	38
Art. 40 - Tracciabilità flussi finanziari	38
Art. 41 - Dipendenti delle P.A.. Divieti	38
Art. 42 - Rispetto dei principi di legalità. Dichiarazioni del gestore	39
Art. 43 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento. Penali	39
Art. 44 - Risoluzione di diritto. Clausola risolutiva espressa	40
Art. 45 - Recesso dal contratto da parte della Società della Salute	42
Art. 46 - Recesso dal contratto da parte del gestore	42
Art. 47 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione	42
Art. 48 - Assoggettamenti fiscali	42
Art. 49 - Divieto di subappalto	42
Art. 50 - Cessione del credito	43
Art. 51 - Certificato di conformità	43
Art. 52 - Definizione delle controversie	43
Art. 53 - Norme transitorie e finali	43

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, consorzio tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia con l'Azienda USL Toscana Centro, costituito ai sensi della legge regionale n. 40/2005, (di seguito "Società della Salute") si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale attraverso la realizzazione di un Centro Servizi che integra l'accompagnamento e l'orientamento ai servizi per il contrasto alla povertà e alla grave marginalità con un centro notturno per l'accoglienza a bassa soglia di persone senza fissa dimora.

L'obiettivo specifico è di promuovere l'autonomia delle persone in condizione di svantaggio e marginalità attraverso una serie di interventi di inclusione e l'attivazione e gestione di un Centro Servizi per il contrasto alla povertà (di seguito "Centro Servizi") che ha l'obiettivo di monitorare, supportare e seguire dette persone, anche con accompagnamento ai servizi sociali territoriali e con interventi di bassa soglia e sostegno finalizzati alla riduzione del danno con la finalità di costruire percorsi condivisi di fuoriuscita dalla condizione di esclusione.

Il Centro Servizi ha lo scopo di garantire un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo delle persone e delle famiglie che si trovano o rischiano di trovarsi in condizioni di grave deprivazione.

Il Centro Servizi offre attività di presidio sociale e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, marginalità, anche estrema, e senza dimora allo scopo di facilitare l'accesso all'intera rete dei servizi, l'orientamento e la presa in carico, offrendo al tempo stesso alcuni servizi essenziali a bassa soglia.

Il Centro Servizi sarà integrato con gli altri servizi rivolti a tutta la cittadinanza e promuoverà il rafforzamento del lavoro in rete con altri soggetti pubblici e del privato sociale.

Ove ritenuto necessario, il Centro Servizi potrà svolgere una funzione di regia, coordinamento e monitoraggio su tutta la rete dei servizi pubblici e privati che afferiscono alla grave emarginazione adulta sul territorio dei Comuni della Società della Salute.

Il Centro Servizi promuoverà il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo Settore e, in particolare, del mondo del volontariato e garantirà che esso sia integrato pienamente nel contesto territoriale.

Il Centro Servizi favorirà altresì l'integrazione con altri servizi, non di competenza della Società della Salute, con particolare riferimento ai servizi sanitari (dipendenze, post acuzie, salute mentale e altri servizi specialistici).

Nel Centro Servizi sarà collocato il servizio di accompagnamento per la residenza virtuale e il fermo posta. Con riferimento alle persone senza dimora o in condizioni di marginalità estrema, il Centro Servizi svolgerà, integrandole con altri interventi, alcune funzioni proprie del welfare di accesso (segretariato, porta unica di accesso e sportello sociale), attraverso la presa in carico multiprofessionale e una prima risposta ad alcuni bisogni primari.

Il gestore dovrà indirizzare la propria azione alla pianificazione e alla realizzazione di attività di accoglienza, mediazione sociale e accompagnamento delle persone in percorsi verso l'autonomia e l'inclusione sociale, che si dovranno sostanziare nell'orientamento e nel sostegno per l'inserimento lavorativo, nella consulenza e nell'orientamento legale, nel sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa, nonché nel reinserimento sociale e nella fornitura di beni e prodotti di ausilio alla vita quotidiana.

Gli interventi e le attività oggetto del presente capitolato si svolgeranno principalmente nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, ove avrà sede il Centro Servizi, ma potranno essere estesi anche agli altri Comuni della Società della Salute, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia delle persone destinatarie e/o in relazione a situazioni specifiche.

Gli interventi e le attività del presente affidamento rientrano nelle azioni previste dal PON INCLUSIONE, Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) - Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Il Centro Servizi si configurerà come un luogo di accoglienza, ascolto qualificato e non giudicante, orientamento e/o accompagnamento e presa in carico delle persone in condizione di povertà o marginalità, anche estrema, o a rischio di diventarlo. Le persone destinatarie dell'intervento saranno prese in carico da un'équipe multidisciplinare nella quale saranno presenti, a seconda e in relazione ai casi in esame, competenze educative, sociali, legali, sanitarie, psicologiche e transculturali.

Il Centro Servizi svolgerà il ruolo di regia dei percorsi individuali verso l'integrazione sociale, l'*empowerment* e l'autonomia, in stretta connessione con la rete dei servizi locali e in collaborazione con gli enti del Terzo Settore.

Il Centro Servizi opererà in collaborazione con l'Azienda USL Toscana Centro al fine di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria delle persone senza dimora, anche qualora prive del medico di base.

L'obiettivo generale del progetto sarà quello di costruire un nuovo sistema integrato per gestire attraverso una pianificazione strategica le opportunità che consentano alle persone in grave marginalità di recuperare benessere e autonomia.

Gli obiettivi specifici saranno:

- a) realizzare un Centro Servizi destinato a persone in stato di bisogno sociale, al fine di garantire loro il superamento di una condizione di momentanea difficoltà e facilitare un processo di inclusione sociale attiva;
- b) creare un punto unitario di accoglienza, accesso e fornitura di servizi ben riconoscibile a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno;
- c) migliorare le condizioni generali delle persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale per garantire la riduzione dei rischi per la loro salute fisica;
- d) migliorare il sistema di intercettazione dei bisogni non espressi che la persona in estremo stato di marginalità non riesce a esprimere in ambienti o *setting* troppo formali e in una cornice di metodologie di intervento "convenzionali";
- e) migliorare l'accesso ai servizi in ambienti di prossimità e favorire la riacquisizione delle competenze personali e relazionali delle persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale;
- f) assicurare, ove necessario, l'accoglienza notturna;
- g) garantire orientamento/accompagnamento ai servizi del territorio, servizi di assistenza sanitaria, orientamento al lavoro, centri di ascolto, distribuzione di beni essenziali, consulenza, accompagnamento per la residenza virtuale e fermo posta, anche virtuale, rappresentando il primo contatto per una presa in carico integrata sia con i servizi sociali, che con la rete territoriale.

I risultati attesi saranno:

- creazione di un sistema di monitoraggio delle condizioni di salute e di igiene della persona e riduzione del rischio per la salute fisica con conseguenze di cronicizzazione di patologie legate a condizioni di vita precarie;
- fornitura di servizi volti a migliorare le condizioni di vita delle persone in condizione di marginalità;
- riappropriazione di un proprio spazio di vita e di un ruolo all'interno della società attraverso strategie e percorsi volti al cambiamento e al superamento del proprio stato di bisogno e di fragilità;
- rilancio delle competenze professionali e attitudinali dimenticate dovute all'inattività di lungo periodo;
- riattivazione delle potenzialità delle persone destinatarie tramite percorsi di accompagnamento verso soluzioni abitative stabili in contesti sperimentali;
- promozione di uno spazio e di un sistema formativo nel quale far emergere le attitudini quotidiane del prendersi cura del sé, sia dal punto di vista fisico, che relazionale, delle persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale.

L'idea progettuale si basa sulla constatazione che le persone senza dimora presenti sul territorio sono sostanzialmente invisibili e la loro graduale perdita dell'identità personale e formale comporta una crescente difficoltà a orientarsi nel mondo che li circonda.

Per contrastare il fenomeno, in un contesto che offre ancora pochi servizi continuativi e duraturi, è necessario predisporre uno spazio di prima assistenza, frequenza e condivisione, un luogo caldo e sicuro

orientato alla consulenza sulle specifiche necessità degli utenti di riferimento e volto a garantire la loro tracciabilità.

E' ulteriore obiettivo garantire una serie di servizi di prima necessità per contrastare lo stato di disagio e di deprivazione materiale. In questo senso sarà inoltre creato un osservatorio affidabile del fenomeno sul territorio, che vada anche a contrastare la dispersione in ambienti precari e di fortuna delle persone senza dimora.

Sotto il coordinamento dei competenti uffici della Società della Salute, il Centro Servizi e la fornitura di servizi di prima necessità rappresenteranno l'elemento centrale degli interventi per i servizi e gli enti che operano nelle problematiche di strada e dei senza dimora, compresi il Volontariato e le Reti di solidarietà, oltre agli uffici della Pubblica Amministrazione. La finalità sarà quella di gestire e monitorare il fenomeno e costituire un punto di riferimento e di elaborazione di strategie per affrontarlo in una prospettiva di autonomia delle persone.

I servizi erogati saranno organizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, della sicurezza sui luoghi di lavoro e finalizzati a garantire un luogo confortevole e familiare per gli ospiti.

Le attività affidate rientreranno nell'ambito delle azioni poste in essere dalla Società della Salute volte al rafforzamento dei servizi di contrasto al disagio sociale da realizzarsi sulla base del principio del "case management", cioè la presa in carico della persona e l'accompagnamento ai servizi sociosanitari attraverso un approccio di inclusione attiva integrato, multidimensionale e multiprofessionale.

Gli interventi comporteranno il fronteggiamento dei bisogni primari delle persone all'interno di un sistema di servizi strategicamente orientati verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile. Gli interventi tenderanno ad assicurare il superamento dell'emergenza in bassa soglia e condizioni di vita dignitosa.

L'obiettivo sarà una progressiva (ri)acquisizione o assunzione di abilità sociali e di capacità da parte delle persone in carico dove al crescere dell'autonomia diminuirà l'intervento sociale in una visione impostata sul presupposto che l'adulto, anche in condizione di marginalità estrema, se opportunamente sostenuto possa raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere.

Il gestore dovrà assicurare le necessarie professionalità, come dettagliate negli articoli che seguono, formate e abilitate in modo da permettere un approccio multidisciplinare alle situazioni di disagio.

Sotto il coordinamento e la direzione dei servizi sociali territoriali della Società della Salute, il gestore dovrà porre in essere interventi differenziati che prevedano il coinvolgimento di soggetti pubblici e del privato sociale presenti sul territorio per garantire una presa in carico globale e superando la frammentazione delle competenze specifiche.

Sotto la direzione e il coordinamento della Società della Salute, il gestore si impegna alla costruzione e/o al rafforzamento della rete di collaborazione con le altre amministrazioni competenti (Centri per l'Impiego, centri di tutela della salute e istruzione) e con i soggetti del privato sociale presenti sul territorio e attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, partecipando al tavolo sulla marginalità che sarà promosso dalla Società della Salute.

Art. 3 - Definizioni

Direttore: è il direttore della Società della Salute.

Responsabile Inclusione: è la P.O. "Coordinamento segretariato sociale, percorso inclusione e progetti innovativi" che ha il compito di verificare i processi di inclusione sociale e la qualità dei servizi erogati e occuparsi delle persone in condizione di grave disagio sociale.

Assistente sociale titolare del caso (di seguito denominata "Assistente sociale"): è l'Assistente sociale della Società della Salute titolare della presa in carico sociale dell'utente con funzioni di coordinamento dei lavori dell'equipe multiprofessionale che opera con funzioni di "case manager". In particolare l'Assistente sociale verifica l'andamento del progetto ed effettua colloqui con il soggetto e incontri con il Responsabile della struttura e l'operatore sociale di riferimento.

Servizio sociale professionale: è l'insieme dei professionisti della pubblica amministrazione il cui compito è quello di definire il percorso assistenziale personalizzato volto ad assicurare, in forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in relazione ai bisogni accertati. Il servizio opera attraverso *il case management*, cioè l'insieme coordinato delle operazioni e dei processi volti a garantire che il soggetto riceva tutti i servizi nel modo migliore possibile, attraverso la valutazione del bisogno, la pianificazione, l'implementazione dell'intervento e la revisione periodica dello stato di avanzamento del processo di tutela e di inclusione sociale del soggetto. Tutto questo si svolge attraverso l'assegnazione della persona interessata a un assistente sociale con funzioni di "case manager" che, avvalendosi di un gruppo di professionisti con profilo differente individuato sulla base della tipologia di utenza e dell'intervento da attuare (intensivo o di supporto), sia capace di predisporre un intervento di tipo integrato e multidisciplinare.

Interventi sociali: sono interventi a basso contenuto assistenziale che sono caratterizzati per l'attenzione al benessere fisico e psicologico delle persone accolte, al fine di promuovere la fuoriuscita dal sistema di accoglienza sociale.

Gestore: è il soggetto affidatario dei servizi di cui al presente capitolato.

Responsabile della struttura: è la figura individuata dal gestore quale responsabile dell'intero servizio affidato che si rapporta e si interfaccia con i servizi sociali della Società della Salute ed è responsabile in particolare delle comunicazioni tra gestore e Società della Salute.

Equipe multidisciplinare: è responsabile della definizione del percorso condiviso e coordinato di accoglienza, tutela e integrazione degli utenti da parte di tutti gli operatori del progetto, nonché dell'approvazione del progetto di inclusione e di verifica del suo corretto svolgimento, composta dall'Assistente sociale della Società della Salute responsabile del caso, che la presiede e la coordina con funzioni di *case manager*, e da tutti gli operatori professionali coinvolti nel processo di integrazione sociale degli ospiti.

Operatore legale: ha competenza di assistenza legale per tutte le problematiche connesse con le persone in condizione di svantaggio e marginalità.

Operatore sociale: è la figura individuata dal gestore che opera per il sostegno e il recupero degli utenti in condizione di disagio. È in grado di approfondire l'osservazione del caso e monitorare, di concerto con lo psicologo e con l'assistente sociale titolare del caso, lo sviluppo del progetto individuale di inclusione.

TITOLO II - ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

Art. 4 - Struttura ove si svolgono i servizi

4.1 Tipologia. La struttura nella quale si svolgeranno i servizi previsti dal presente capitolato deve rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 22, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii..

4.2 Caratteristiche minime. La struttura dovrà essere composta da vani destinati alle seguenti finalità e dotati della seguente attrezzatura:

- a) sala d'attesa. Il locale dovrà essere dotato di:
 - un tavolo da otto posti con 8 sedie;
 - altre 8 sedie;
- b) deposito dei bagagli. Il locale dovrà essere dotato di adeguate scaffalature;

- c) stanza polivalente (domicilio postale e colloqui). Il locale dovrà essere dotato di:
- 2 scrivanie con carrello e almeno 6 sedie;
 - 2 computer collegati a internet con stampante;
 - uno schedario;
 - un mobile attrezzato a parete per la sistemazione della corrispondenza;
- d) servizi igienici. Il locale dovrà essere dotato di:
- specchio con due luci laterali;
 - mobiletto da bagno;
 - scopino;
- e) locale eventualmente messo a disposizione. Un bagno con quattro servizi igienici e un numero minimo di quattro docce, ciascuna separata lateralmente.

Il gestore darà atto che la struttura:

- a) è pienamente e immediatamente fruibile;
- b) è conforme alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
- c) è idonea alla realizzazione delle attività e dei servizi previsti dal presente capitolato, ha le caratteristiche previste dalla normativa regionale in materia di alloggi residenziale ed è conforme dal punto di vista catastale alla destinazione d'uso indicata nella presente convenzione e nella legge regionale n. 41/2015, e ss.mm.ii.;
- d) è conforme e adeguata dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti, rispetto alla sua destinazione, inclusa la conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi;
- e) è libera da altri vincoli.

Il gestore darà atto che per le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) la struttura è stata autorizzata al funzionamento con comunicazione di inizio attività oppure si impegnerà a richiedere autorizzazione al funzionamento entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il personale della Società della Salute potrà accedere in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi ed effettuare tutte le indagini e i controlli che saranno ritenuti necessari.

Il gestore dovrà provvedere a redigere un regolamento interno coerente con i servizi erogati, che sarà parte integrante della proposta progettuale.

Saranno a totale carico del gestore tutti gli oneri derivanti dall'immobile: eventuale affitto, spese condominiali, utenze, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse e ogni altra spesa connessa con la proprietà o il possesso dell'immobile, nonché il pagamento della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI) o di altro tributo a tale scopo istituito.

Il gestore si impegna a mantenere la struttura e tutti gli impianti in perfetta efficienza, assicurando nel periodo invernale il riscaldamento dei locali a una temperatura non inferiore a 18 gradi.

Il gestore si impegna a garantire anche l'esecuzione degli interventi di disinfestazione, derattizzazione e di smaltimento di rifiuti ingombranti che si dovessero rendere necessari, impegnandosi a effettuarli con immediatezza tutte le volte che si renderà necessario o qualora la Società della Salute lo richiederà.

Saranno a carico del gestore gli oneri per la sicurezza nella sua qualità di "datore di lavoro".

Tutte le attività dovranno essere effettuate dal gestore con propria organizzazione nel rispetto delle normative vigenti inerenti alla gestione e alla conduzione dell'impianto di somministrazione di alimenti. Il gestore dovrà garantire il rispetto della normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale in materia di igiene dei locali e degli alimenti.

Su tutta la cartellonistica e sul materiale che pubblicherà l'attività, ivi compresi eventuali siti web, il gestore dovrà riportare quanto previsto dal Manuale di comunicazione, come, a titolo esemplificativo:

- a) l'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;

b) il logo della Società della Salute e la seguente dicitura “Centro servizi per il contrasto alla povertà della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest”.

Per quanto riguarda l'attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'intervento il gestore dovrà attenersi strettamente a quanto stabilito all'art. 92 ter par. 14 e al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013, nonché alla documentazione allo scopo prodotta dall'Autorità di Gestione e nello specifico alle Linee guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusionione 2014-2020 reperibili all'indirizzo <http://poninclusionione.lavoro.gov.it/comunicazione/Pagine/Identita-visiva.aspx>.

Il gestore dovrà collocare in un luogo facilmente visibile al pubblico (quale l'area di ingresso dell'edificio) almeno un poster con le informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione usato per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

Su tutti i beni mobili acquistati e somministrati ai soggetti destinatari e sui beni od oggetti fisici destinati all'arredo della struttura dovrà essere apposta un'etichetta standard con i loghi dell'Unione Europea e del PON Inclusionione sui beni durevoli. Saranno esclusi da questo obbligo il vestiario e altri bene deperibili.

Art. 5 - Destinatari del servizio

Saranno destinatarie del Centro Servizi le persone in condizione di povertà o a rischio di diventarlo, comprese quelle in condizioni di marginalità estrema e senza dimora. Le persone destinatarie dovranno essere maggiorenni, donne o uomini, stranieri, comunitari o italiani. Potranno essere inserite a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali territoriali della Società della Salute o per accesso diretto.

Potranno accedere alle prestazioni e agli interventi di cui al presente atto le persone svantaggiate, in condizione o a rischio di emarginazione sociale, domiciliate o dimoranti in uno dei Comuni della Società della Salute.

Le persone extracomunitarie potranno accedere al servizio ed essere registrati solo se in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

Le persone prive di permesso di soggiorno potranno essere ammesse solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 286/1998, debba essere salvaguardata la sua salute individuale.

I cittadini allontanati da una delle strutture di accoglienza della Società della Salute per qualsiasi violazione delle norme regolamentari delle stesse potranno accedere al servizio ed essere registrati solo previa autorizzazione scritta da trasmettere anche via e mail al gestore da parte del Responsabile Inclusionione.

Il gestore non potrà rifiutare l'ingresso nella struttura ad alcuna delle persone senza dimora prive dell'autorizzazione del Responsabile Inclusionione, salvo raggiunti limiti di capienza massima della struttura.

Art. 6 - Regolamento di convivenza e Patto di inclusionione

6.1 Regolamento di convivenza. Il gestore dovrà predisporre, di concerto con la Società della Salute, il Regolamento di convivenza nel Centro Servizi nel quale dovranno essere individuati, in maniera sintetica, la tipologia dei servizi che saranno erogati dalla struttura, i diritti e i doveri delle persone ospitate, con particolare riferimento al rispetto delle regole di convivenza, ai compiti obbligatori e facoltativi che ognuna di esse dovrà svolgere per il mantenimento della struttura al miglior livello qualitativo.

In particolare, nel Regolamento e nel Patto di inclusionione di cui al successivo punto dovrà essere previsto il divieto di bivaccare o di consumare cibi fuori della struttura, di sedersi sui gradini, di parlare a voce troppo alta e l'assoluto divieto di qualsiasi atteggiamento aggressivo, anche solo verbale.

Il Regolamento dovrà essere tradotto in almeno sei lingue, scelte tra quelle di provenienza degli utenti o, in caso di lingue per le quali non siano reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una delle lingue veicolari.

6.2 Patto di inclusione. Per l'accesso alla struttura e ai servizi, l'utente dovrà sottoscrivere un Patto per l'inclusione contenente:

- a) l'adesione al progetto di inclusione presentato;
- b) l'impegno a mettere in atto tutte le azioni previste dal progetto di inclusione;
- c) l'impegno ad assicurare la massima collaborazione per la buona riuscita del progetto;
- d) l'insieme delle regole da rispettare all'interno del Centro Servizi;
- e) il periodo di accoglienza;
- f) i servizi che saranno erogati all'utente previsti dal presente capitolato e le modalità per poterne usufruire.

Il Patto di inclusione dovrà essere tradotto in almeno sei lingue, scelte tra quelle di provenienza degli utenti o, in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una lingua veicolare.

Il Regolamento e il Patto di inclusione saranno definiti dal gestore e approvati dalla Società della Salute con proprio provvedimento.

6.3 La violazione del Regolamento di convivenza o del Patto di inclusione. La violazione di una delle norme previste nel Regolamento di convivenza o nel Patto di inclusione comporterà una sanzione che sarà comminata dal responsabile della struttura e che potrà variare da un minimo di tre a un massimo di centottanta giorni di allontanamento dalla struttura. In caso di reiterazione della violazione la sanzione sarà raddoppiata.

A seguito della reiterazione delle violazioni delle norme del Patto o del Regolamento o di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui il responsabile della struttura potrà proporre al Responsabile Inclusione l'allontanamento perpetuo dalla struttura. Il Responsabile Inclusione deciderà con sua disposizione inappellabile nei successivi tre giorni lavorativi, informando senza indugio il gestore, anche via mail.

L'allontanamento sarà immediato in caso di rissa, minacce, episodi di aggressioni e violenza sessuale, anche solo verbali, manifestazioni di intolleranza nei confronti di altre persone ospitate o di operatori.

L'eventuale riammissione al Centro Servizi sarà disposta dopo un colloquio con la persona interessata da parte del Responsabile Inclusione alla presenza, ove necessario, dell'operatore sociale di riferimento.

Art. 7 - Cartella personale

Per ciascuna persona ospitata dovrà essere predisposta e costantemente aggiornata una cartella personale, ove dovrà essere raccolta tutta la documentazione che lo concerne, inclusa la documentazione relativa al progetto personalizzato e ai servizi e le attività erogate in suo favore.

Per ciascuna persona ospitata dovrà essere inoltre predisposta e costantemente aggiornata una cartella contenente la documentazione sanitaria prodotta dall'utente o dal servizio di riferimento. Tale documentazione dovrà essere inclusa nella cartella personale.

Nel periodo di vigenza del contratto, il gestore si impegna a predisporre, nel pieno rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale in formato elettronico.

Art. 8 - Funzioni del Responsabile del Centro Servizi

Il gestore dovrà garantire lo svolgimento della funzione di responsabile del Centro Servizi nel periodo di durata dello stesso, attraverso la figura del responsabile.

Il Responsabile rappresenterà il referente organizzativo e dovrà coordinare, monitorare e verificare l'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori e alla definizione dei programmi, di intesa con la Società della Salute e sulla base delle

indicazioni operative da essa ricevute. In caso di assenza del Responsabile, anche temporanea o di breve durata, il gestore dovrà sempre assicurare la sua sostituzione immediata con persone idonee e con pari requisiti.

Il Responsabile avrà il compito di assicurare una gestione unitaria del progetto, secondo quanto stabilito dal capitolato, e di valutare periodicamente con il Responsabile Inclusione l'andamento del progetto.

Coadiuverà l'assistente sociale nella predisposizione del progetto di inclusione attiva, curandone l'attuazione e partecipando alle riunioni dell'equipe multidisciplinare per l'attuazione del progetto.

Il Responsabile si raccorderà con la persona incaricata dalla Società della Salute per l'inclusione sociale allo scopo di definire il piano formativo e per l'individuazione delle soluzioni occupazionali più consone all'utente. Svolgerà la funzione di supporto ai percorsi concordati di uscita dalla marginalità e ai servizi di orientamento e sostegno per l'accesso alla formazione professionale e al lavoro. In particolare, effettuerà, direttamente o tramite la persona incaricata dalla Società della Salute per l'inclusione lavorativa, l'analisi delle abilità professionali possedute e delle competenze da acquisire (bilancio di competenze) da ciascuna persona ospitata.

Il Responsabile dovrà altresì garantire, direttamente o tramite l'operatore sociale:

- la cura dei collegamenti e delle comunicazioni previste per legge con il Responsabile Inclusione, con gli operatori del territorio, con le Forze dell'Ordine e con le Autorità competenti;
- la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti della Società della Salute per approfondimenti e alle iniziative connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, ogniqualvolta la sua presenza sarà richiesta;
- la predisposizione e l'invio entro il 31 marzo 2023 e a conclusione dell'affidamento di un report sui dati quantitativi e qualitativi sulle presenze delle persone accolte.

Il Responsabile della struttura parteciperà di pieno diritto al Tavolo della povertà in via di costituzione da parte della Società della Salute.

Il gestore non potrà sostituire il Responsabile se non con l'assenso scritto da parte della Società della Salute e, nel caso in cui quest'ultima esprimesse parere negativo, si impegnerà a indicare un nuovo nominativo. In ogni caso il sostituto dovrà essere in possesso di idonea professionalità della persona sostituita.

Art. 9 - Equipe multidisciplinare

9.1 Composizione dell'equipe multidisciplinare. Per la redazione e l'attuazione del progetto di inclusione attiva sarà costituita un'equipe multidisciplinare composta da:

- l'assistente sociale della Società della Salute con funzioni di *case manager*, responsabile del caso;
- l'operatore di accoglienza/ educatore sociale fornito dal gestore.

Ove necessario, alle riunioni dell'equipe parteciperanno lo psicologo, gli esperti in politiche di inclusione e abitative, uno psichiatra individuato dal servizio di Salute Mentale e/o un esperto del Ser.D. dell'Azienda USL Toscana Centro, previo specifico accordo con i responsabili dei due servizi.

L'equipe multidisciplinare si riunirà su richiesta dell'assistente sociale di riferimento al Responsabile Inclusione che coordina e presidia l'equipe. Alla riunione potranno partecipare anche gli altri attori coinvolti nelle varie azioni del progetto per favorire lo scambio di informazioni e l'integrazione tra le varie figure coinvolte nel processo di accoglienza.

9.2 Compiti dell'assistente sociale responsabile del caso. L'assistente sociale responsabile del caso coordinerà con funzione di "case manager" l'attuazione degli interventi, sarà il referente dell'equipe multidisciplinare nei confronti degli interlocutori esterni e curerà la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti, nonché, ove necessario, proporrà all'equipe multidisciplinare e all'utente la ridefinizione del programma personalizzato.

9.3 Compiti dell'equipe multidisciplinare. L'equipe multidisciplinare approverà il progetto di inclusione e verificherà l'attuazione degli interventi, proponendo le necessarie modifiche in accordo con la persona interessata.

Sulla base delle proposte dell'operatore e della stessa persona interessata, l'equipe multidisciplinare concorderà gli obiettivi da raggiungere nel progetto personale di inclusione sociale.

Grazie all'interdisciplinarietà e all'integrazione fra le diverse figure professionali, l'equipe multidisciplinare garantirà l'efficacia del processo e in particolare la coerenza, l'interazione e la sistematicità delle diverse azioni previste in ciascun progetto di inclusione. Il lavoro di rete sarà una delle caratteristiche costanti dell'equipe multidisciplinare e del progetto di inclusione sociale.

L'equipe multidisciplinare avrà il compito di verificare che le prestazioni rese e le attività svolte siano adeguate rispetto agli obiettivi stabiliti nel presente capitolato ed eseguite al miglior livello qualitativo.

9.4 Linee guida. L'equipe multidisciplinare avrà cura di predisporre un apposito documento denominato "Linee guida" per meglio dettagliare le procedure operative da mettere in campo al fine di dare esecuzione al servizio oggetto del presente capitolato, predisponendo un'ideale modulistica.

Art. 10 - Risorse professionali

Il gestore dovrà assicurare che tutte le attività siano svolte mediante idonea organizzazione, con personale in possesso dei necessari requisiti.

Il numero e la presenza degli operatori adibiti ai servizi dovranno essere adeguati in rapporto alle caratteristiche delle strutture di accoglienza e alle caratteristiche e al numero degli ospiti.

Dovranno essere assicurate le necessarie forme di flessibilità nell'assetto organizzativo e nell'impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto del numero e della variabilità delle esigenze delle diverse tipologie di persone ospitate nella struttura.

A tutti gli operatori impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto sarà richiesta la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto.

Agli operatori saranno inoltre richieste, oltre alle competenze specifiche previste dal proprio profilo professionale, disponibilità al lavoro in equipe, conoscenza delle caratteristiche dell'utenza specifica, capacità di porsi in relazione con gli utenti secondo una relazione di aiuto e capacità di muoversi all'interno di una rete territoriale.

Il gestore si impegna a sostituire gli operatori dimissionari o trasferiti con altri di analoga professionalità. In caso di assenza, a qualunque titolo, degli operatori, anche temporanea o di breve durata, il soggetto affidatario dovrà assicurarne la sostituzione in maniera tempestiva con personale di pari livello, qualifica e analoghi requisiti.

Art. 11 - Orario di apertura

L'apertura del Centro Servizi dovrà essere garantita per almeno 16 ore settimanali, tra mattina e pomeriggio. Il monte ore residuo dovrà essere utilizzato per attività di accompagnamento alle persone in luoghi di socializzazione o nell'adempimento di pratiche burocratiche, laddove necessario.

Il servizio di posta di posta sarà garantito negli orari di apertura dello sportello.

Il servizio rimarrà chiuso i sabati, le domeniche e le festività e una settimana in agosto. La Società della Salute e il gestore potranno concordare di comune accordo un diverso orario, ove si ravvisasse la necessità di garantire l'apertura per tutto il mese di agosto.

Art. 12 - Modalità di accesso

12.1 Accesso. Il Centro Servizi fornirà interventi con accesso:

- a) diretto, attraverso i servizi di prossimità, di strada, l'associazionismo e i Centri di ascolto;
- b) indiretto, cioè con segnalazione dei servizi sociali o sociosanitari di riferimento, che potranno richiedere e concordare l'inserimento dei cittadini nelle attività di bassa soglia di cui al successivo art. 13 o nei progetti di integrazione sociale di cui ai successivi artt. 14, 15 e 16.

12.2 Registrazione. Per accedere ai locali del Centro Servizi tutte le persone dovranno essere registrate e dovrà essere obbligatoriamente previsto un fascicolo personale. Potranno essere registrate solo le persone in possesso di un qualsiasi documento di identità, compresi quelli scaduti e quelli privi di foto.

In particolare, il gestore si obbliga a:

- a) registrare informaticamente le persone che vi accedono, con l'indicazione delle generalità anagrafiche e con i relativi documenti di identità, ivi compreso il titolo di soggiorno in corso di validità, nonché con i riferimenti parentali e dei servizi di ciascuno;
- b) predisporre una cartella individuale con i dati della persona fruitrice dei servizi e con i dati inerenti al suo percorso personale e sociale all'interno del Centro Servizi;
- c) mantenere un conteggio e un monitoraggio informatico del tipo e del numero di tutte le prestazioni erogate e di tutti gli interventi effettuati.

12.3 Presa di contatto. Dopo la registrazione, il gestore, tramite l'equipe di operatori, effettuerà un colloquio iniziale di conoscenza degli ospiti per instaurare una relazione di ascolto e di aiuto e acquisire informazioni ed elementi utili a comprendere la situazione di disagio della persona e a costruire, attraverso colloqui individualizzati e un approccio informale, un progetto di presa in carico leggera finalizzato al governo e al miglioramento della situazione.

In particolare, dovranno essere valutati i bisogni e le risorse della persona, al fine di definire le attività di accompagnamento attraverso un percorso multidimensionale, che necessita cioè di uno sguardo unitario, ma con ottiche provenienti da più punti di vista professionali.

Tutti le persone registrate rientreranno nella "Presa di contatto" e per esse il gestore aprirà un fascicolo personale individuale nel quale saranno contenuti:

- a) i dati anagrafici della persona, le informazioni sull'abitazione e sulla situazione lavorativa, formativa ed economica e l'indicazione del compilatore;
- b) i fattori di vulnerabilità e le risorse della persona: competenze professionali e formative, capacità di adattamento, capacità organizzativa e di utilizzo dei servizi e delle risorse;
- c) storia familiare: nella quale riportare gli eventi significativi per le attuali condizioni familiari (perdita di lavoro, rottura di legami familiari, lutti, malattie, ecc., e la descrizione del supporto ricevuto nel tempo dai servizi).

Il fascicolo personale sarà tenuto aggiornato a cura del gestore e custodito nel pieno rispetto e nella garanzia della privacy delle persone interessate, come da GDPR Regolamento UE 2016/679.

La "Presa di contatto" comporterà l'erogazione degli interventi di bassa soglia.

All'utente dovrà essere fornito un tesserino o un foglio di riconoscimento numerato e munito di foto che dovranno essere restituiti al personale addetto all'accoglienza al momento delle dimissioni dal progetto.

Il gestore avrà cura di tenere l'elenco informatizzato dei tesserini consegnati a cui sono associati i dati anagrafici delle persone interessate.

12.4 Accesso ai servizi. Il Responsabile Inclusione definirà con il gestore le linee generali in ordine all'accesso, agli interventi e alla presa in carico. Valutate le condizioni psico-sociali dell'individuo, il gestore individuerà le persone da ammettere alla struttura e indirizzare verso:

- a) gli interventi di bassa soglia, di cui all'art. 13;
- b) la presa in carico, di cui all'art. 14: contestualmente all'acquisizione della residenza anagrafica potranno essere segnalate le persone svantaggiate e in condizione di emarginazione sociale, italiane e straniere, residenti in uno dei Comuni facenti parte della Società della Salute o dimoranti sul suo territorio, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, per la presa in carico da parte dei servizi sociali, ove ritenuti in condizione di iniziare un percorso di inclusione attiva.

Art. 13 - Servizi di bassa soglia

13.1 Definizione. Per interventi di bassa soglia si intendono le prestazioni finalizzate al primo ascolto e all'orientamento, con eventuale risposta ai bisogni primari, quali igiene, salute, nutrizione e cura della persona. Essi saranno destinati a tutte le persone registrate e in possesso di tesserino di riconoscimento.

13.2 Colazione. Il gestore si impegna a fornire, alle persone registrate la colazione o la merenda, consistente in caffelatte o tè, pane e marmellata e prodotti da forno, fino a un massimo di 15 colazioni/merende al giorno. A tutte le persone registrate e presenti nella struttura sarà fornito un sacco con un pasto serale freddo, differenziato durante la settimana, con prodotti di buona qualità e adeguatamente confezionati, che comporti un apporto calorico di almeno 800 calorie.

13.3 Docce (il presente punto si applica nel caso in cui il concorrente abbia messo a disposizione un locale adibito a docce). Il servizio docce sarà assicurato nella fascia oraria dalle ore 9:30 alle ore 12:00, per un massimo di due giorni alla settimana. Il gestore dovrà fornire agli utenti:

- a) kit di pulizia unisex, composto da sapone e/o bagno schiuma, shampoo in confezione monouso. In alternativa, il gestore dovrà dotare la struttura di un dispenser e fornire alle persone ospitate due bicchierini di plastica per rifornirsi sotto la vigilanza di un addetto;
- b) kit barba, composto schiuma da barba e rasoio usa e getta;
- c) asciugamani idonei per la doccia;
- d) kit cambio biancheria intima nuova una volta al mese composto da slip, calzini e maglietta/canottiera;
- e) distribuzione di assorbenti igienici (la distribuzione degli assorbenti avverrà esclusivamente su richiesta delle donne ospitate alle quali sarà consegnato un pacco di 10 assorbenti esterni per ciascuna, di norma, ogni 28/30 giorni);
- f) installazione di un dispenser per dentifricio e distribuzione di uno spazzolino ogni sei mesi per ciascuna persona ospitata.

Il gestore assicura la fornitura di capi di abbigliamento, utilizzando anche donazioni provenienti dal mondo del volontariato e della beneficenza.

Il numero massimo di docce che devono essere erogate sarà di 90 docce settimanali.

13.4 Piccolo deposito. Il gestore si impegna a offrire ai cittadini registrati un servizio di deposito bagagli (solo valigie, sacchi o scatole per un massimo di due pezzi a persona), dietro lettura e sottoscrizione del Regolamento di convivenza.

Il deposito bagagli sarà il luogo dove le persone senza dimora potranno lasciare i propri bagagli e sarà organizzato in spazi in cui la persona potrà depositare le proprie cose. Tutti i bagagli saranno registrati e l'accesso al deposito sarà vincolato dall'accompagnamento di un operatore. Il limite massimo di custodia sarà di tre mesi, rinnovabile, con decisione del gestore, di tre mesi in tre mesi. Il gestore potrà stabilire nel Regolamento di convivenza il termine massimo entro il quale sarà possibile lasciare i bagagli, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a un anno.

Scaduto il termine, compreso il rinnovo, il bagaglio, se non ritirato, sarà avviato alla pubblica discarica. Al momento in cui depositerà i suoi bagagli la persona ospitata dovrà firmare un'apposita dichiarazione con la quale darà atto di essere consapevole che, decorsi i tre mesi dal deposito, salvo richiesta di proroga da presentare al gestore, i bagagli saranno destinati alla discarica. L'orario del servizio è indicato nel Regolamento di convivenza.

13.5 Assistenza socio-psicologica e sanitaria. Ciascuna persona ospitata dovrà ricevere una valutazione e un accompagnamento all'assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento dell'ingresso e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza. Essa si concretizzerà nelle seguenti azioni:

- colloqui utili a verificarne la condizione psico-fisica;

- stimolo la cura di sé e del proprio corpo;
- ove ritenuto necessario, screening sanitario presso strutture pubbliche per accertare eventuali patologie e malattie;
- verifica delle cause di invalidità, provvedendo e supporto nella richiesta di nuovo accertamento per determinare la percentuale d'invalidità;
- promozione delle vaccinazioni, compresa quella contro l'influenza;
- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e scelta del medico di base;
- diffusione delle informazioni sui servizi sociosanitari territoriali, sugli stili di vita sani e sull'utilizzo di sostanze, anche attraverso la produzione di materiale divulgativo.

In caso di accoglienza di persone in condizione di invalidità non certificata o da ri-certificare in aggravamento, il gestore le segnalerà al Servizio Sociale preposto e collaborerà con lo stesso nella richiesta di invalidità.

13.6 Servizi di orientamento per l'accesso ai servizi territoriali. Il gestore dovrà garantire alle persone ospitate le informazioni sui servizi offerti dal territorio, con particolare riferimento:

- agli uffici di riferimento per il rilascio dei documenti riguardanti lo status giuridico dell'utente (Anagrafe, Questure, Prefetture e Poste, ecc.);
- ai servizi sanitari e sociali, nonché a quelli erogati dai Centri per l'impiego.

Il gestore garantirà il supporto necessario allo Sportello "Inps per tutti", ivi compresa l'attivazione dello SPID.

13.7 Attività e servizi di socializzazione e intrattenimento. Il gestore organizzerà momenti di condivisione e socializzazione rivolta alle persone ospitate, tenendo conto dei loro interessi personali, al fine di promuovere un'animazione partecipata e formativa anche con l'organizzazione di attività culturali attive.

La programmazione del percorso socioeducativo si dovrà basare su attività socializzanti, sportive e ricreative organizzate in collaborazione con la rete del volontariato, con le risorse territoriali, istituzionali e non, e con i servizi presenti sul territorio.

Art. 14 - Presa in carico

Ove necessario, il gestore assicurerà la presa in carico della persona interessata.

L'intervento di reinserimento sociale avverrà con la metodologia del "*case management*", cioè attraverso la stretta collaborazione tra gli educatori, come figure di primo contatto e front office, e gli assistenti sociali, come figure che intessono un lavoro di costruzione e ricomposizione della rete dei servizi, in un lavoro di equipe integrato (operatori con competenze educative, sociali, legali, sanitarie, psicologiche e transculturali). La composizione dell'équipe multidisciplinari varierà in relazione ai bisogni rilevati.

Gli operatori assicureranno un affiancamento e un accompagnamento flessibile delle persone prese in carico dentro e fuori il Centro Servizi, lavorando anche sul territorio e nella dimensione della comunità locale e delle reti di prossimità. In questo contesto, nell'ambito delle attività di accompagnamento definite con le persone, oltre ai servizi potranno essere erogati beni materiali funzionali al percorso intrapreso.

Art. 15 - Servizi specialistici

15.1 Finalità. Il gestore dovrà assicurare alle persone prese in carico i servizi specialistici e di innovazione previsti dal presente e dal successivo articolo. Attraverso questi servizi si vuole consolidare la rete di collaborazione mista già costruita sul territorio fra attori istituzionali e informali (organizzazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore che gestiscono servizi pubblici).

L'obiettivo da conseguire sarà quello di favorire il cambiamento del paradigma di fondo dell'azione del servizio sociale professionale: combattere la povertà urbana e sociale, impostando l'azione sull'inclusione sociale della persona prima di affrontare il problema dell'emarginazione.

Si tratta di incoraggiare e valorizzarne la capacità di risposta prima di sentirsi impossibilitato a ogni alternativa nella consapevolezza che una relazione di aiuto, che diviene di prossimità, potrà garantire quei contesti di empatia e di ascolto diffuso che sono punti irrinunciabili dell'azione sociale.

15.2 Servizio di prima consulenza per l'accesso al mercato del lavoro. Il consulente per l'accesso al lavoro dovrà definire, in collaborazione con l'operatore sociale, il percorso di inserimento (o di re-inserimento) delle persone individuate per il percorso di fuoriuscita dall'emarginazione nel mercato del lavoro.

Sarà compito specifico del consulente la predisposizione, insieme con la persona interessata, della parte del piano di inclusione relativo all'inclusione lavorativa.

Il consulente sarà la figura di raccordo fra la persona interessata e il servizio della Società della Salute che si occupa di inclusione lavorativa, con cui collaborerà anche nella stesura del piano di inclusione per la parte di sua competenza.

Di concerto con questo servizio, il consulente coadiuverà le persone ospitate nella predisposizione del curriculum e nella preparazione ai colloqui di lavoro.

Su richiesta delle persone ospitate il gestore dovrà fornire una panoramica delle figure professionali maggiormente offerte dal mercato del lavoro locale e informazioni circa le offerte di corsi di formazione, di tirocini e di borse lavoro presenti nel territorio.

Su richiesta delle persone ospitate il gestore dovrà inoltre assicurare la preparazione sulle modalità di ricerca di lavoro attraverso i principali canali, quali giornali specializzati, siti internet e agenzie/sportelli per l'impiego.

15.3 Servizio di consulenza per l'accesso alla casa. Il consulente per l'accesso alla casa dovrà garantire Su richiesta alle persone ospitate azioni di orientamento, informazione e accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative autonome (supporto nella gestione delle relazioni con le agenzie immobiliari e con i proprietari degli immobili, conoscenza dei diritti-doveri di locatore e locatario, lettura dei giornali di annunci, gestione delle utenze, ecc.).

Nel caso in cui la persona acquisisca un alloggio in affitto, in *co-housing*, di proprietà o di edilizia residenziale pubblica il consulente dovrà assicurare per un periodo di tre mesi un servizio di accompagnamento socioeducativo nella fase dell'assegnazione dell'alloggio, al fine di sostenere l'effettiva integrazione all'interno del nuovo contesto abitativo.

Il consulente faciliterà l'incontro tra le persone che hanno i requisiti per coabitare.

15.4 Servizio di orientamento alla consulenza psicologica. Attraverso colloqui individuali l'operatore, adeguatamente formato a rapportarsi a questa tipologia di utenza effettuerà una prima analisi approfondita della situazione, delle motivazioni e dello stato emotivo/psicologico della persona e delle ragioni che l'hanno portata a vivere sulla strada, indicando un percorso appropriato per il recupero dell'autostima personale e dell'autonomia sociale, nel massimo sfruttamento delle risorse residuali e indirizzandola verso i servizi promossi dal SSN e dagli enti del Terzo Settore del territorio che offrono attività di supporto psicologico a titolo gratuito. Al bisogno verrà coinvolto uno psicologo professionista per l'affiancamento dell'operatore durante colloqui particolarmente delicati.

15.5 Servizio di orientamento amministrativo e legale. L'operatore assicurerà un primo orientamento alle persone ospitate, informandoli riguardo alla normativa di interesse (invalidità, richieste di protezione internazionale, fogli di via, accesso a programmi di ritorno volontario assistito, tutela delle persone vittime di violenza e aggressioni, diritto delle persone migranti e titoli di soggiorno) e sulle procedure a esse connesse, supportandoli anche nell'eventuale procedura di accesso al gratuito patrocinio.

In particolari casi sarà anche possibile usufruire di un operatore legale per il supporto nel disbrigo di pratiche legate al permesso di soggiorno e alle richieste di asilo.

Nei casi necessari il colloquio dovrà essere supportato da mediazione linguistica.

La consulenza amministrativa consisterà nel supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni e nell'accesso ad attività e servizi. La consulenza amministrativa assicurerà inoltre il raccordo e la mappatura

delle realtà che operano nel settore sociale, per favorire l'accesso ai servizi e agli interventi, anche del Terzo settore, presenti nel territorio.

15.6. Supporto sanitario. Su indicazione e secondo le modalità stabilite dalla Società della Salute, il gestore si occuperà di orientare la persona ospitata ad accedere ai servizi garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale e si impegnerà a stipulare apposite convenzioni con gli enti del privato sociale che possono fornire, in appositi locali e attraverso il supporto di propri professionisti, l'attivazione dei seguenti servizi:

- a) attività di primo screening sociosanitario da parte del personale sanitario e di medicina generale e di primo intervento, consulenza e invio ai servizi sanitari rivolti in particolare alla quota di popolazione *homeless* con problemi sanitari in grave stato di marginalità lontana o non conosciuta dai servizi sanitari e/o sociali della Società della Salute;
- b) attività volte a favorire l'accesso alle prestazioni del sistema sanitario e sociosanitario integrato e l'eventuale rilascio di relazione medica (inclusa idoneità al lavoro o la determinazione della percentuale di invalidità ed eventuali esenzioni ticket sanitario per reddito);
- c) campagna di vaccinazione contro il CoViD-19;
- d) campagna di vaccinazione contro influenza e malattie infettive;
- e) incontri aperti di medici del Dipartimento di Salute Mentale con persone che presentano patologie psichiatriche o altre modalità che consentano di avviare un percorso di cura;
- f) incontri aperti di medici e/o professionisti del Ser.D. con persone in stato di dipendenza da alcool o da altre sostanze stupefacenti.

Il gestore dovrà inoltre favorire il coinvolgimento di figure sanitarie che, a titolo volontario e secondo il principio sperimentale della sanità d'iniziativa, possano sostenere azioni di prevenzione, cura e miglioramento della salute psico-fisica delle persone in condizione di marginalità.

15.7 Acquisizione della residenza. Il servizio avrà come finalità quella di rendere pienamente fruibile alle persone senza dimora il diritto all'iscrizione anagrafica, da cui normativamente discende la possibilità di beneficiare di servizi essenziali connessi a ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali, ad esempio, l'accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari.

Laddove richiesto o necessario, il gestore assicurerà l'accompagnamento delle persone senza dimora nell'istruttoria per la richiesta di residenza che sarà poi rilasciata dagli Uffici dell'Anagrafe e la raccolta delle posizioni anagrafiche delle persone senza dimora, coadiuvando gli interessati nella compilazione della richiesta di residenza e nel reperimento e nella presentazione dei documenti necessari.

In particolare, il gestore garantirà il supporto nella raccolta della documentazione che attesti l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio (ad esempio attraverso una relazione di presentazione da parte di un ente del Terzo Settore o da parte dei Servizi Sociali della Società della Salute o di altri servizi socioassistenziali territoriali o sanitari di base e/o specialistici che hanno in carico il percorso individuale della persona beneficiaria della prestazione che documenti l'esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti) e la collaborazione con i servizi competenti per la verifica delle posizioni anagrafiche (permanenza della persona nella sua "dimora abituale"), anche ai fini delle cancellazioni.

Art. 16 - Servizi innovativi per l'inclusione

16.1 Progetto per l'innovazione. La permanenza delle persone senza dimora nel Centro Servizi dovrà limitarsi al massimo alla mattina. Nel pomeriggio l'operatore sociale dovrà accompagnare od organizzare occasioni e momenti di socializzazione. A tal fine, il Responsabile Inclusione convocherà e coordinerà a cadenza trimestrale un incontro durante il quale i referenti professionali, insieme con il Responsabile della struttura e l'operatore sociale, definiranno il programma trimestrale di attività di inclusione.

Entro due mesi dall'affidamento del servizio il gestore dovrà presentare alla Società della Salute un programma articolato nelle seguenti azioni:

- a) frequenza a corsi di formazione organizzati da enti pubblici o privati;
- b) attività di socializzazione presso strutture sociali, culturali, ricreative e sportive individuate dal gestore.

Ove necessario, la Società della Salute e il gestore potranno individuare soggetti che offrano la loro disponibilità ad accogliere in attività di socializzazione le persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale.

16.2 Corsi di formazione. Il gestore dovrà coordinarsi con enti/soggetti individuati al fine di inserire in corsi di formazione le persone in buone condizioni fisiche e psicologiche.

Le persone in condizione di svantaggio e marginalità saranno inserite nei corsi insieme alle altre persone, anche al fine di favorirne la socializzazione.

La tipologia dei corsi e le persone da inserire saranno concordate in un'apposita riunione fra il Responsabile Inclusione, il Responsabile della struttura e i responsabili dei corsi individuati.

Il gestore avrà il compito di individuare le persone da inserire, provvedere all'iscrizione ai corsi e accompagnare le persone interessate almeno alle prime tre lezioni.

Ove necessario, il gestore fornirà il materiale didattico utile per il corso.

Alla fine del corso il Responsabile Inclusione e il Responsabile della struttura, insieme ai docenti e al responsabile del corso, effettueranno una verifica della riuscita dell'inserimento, dell'andamento del corso e del coinvolgimento della persona inserita nelle attività proposte.

16.3 L'attività di socializzazione. Il gestore dovrà coordinarsi con gli enti/soggetti del territorio individuati al fine di inserire le persone nelle attività di socializzazione progettate di concerto in base alla rilevazione del bisogno individuato.

16.4 Coinvolgimento del Terzo Settore. Il gestore dovrà favorire la collaborazione con gli enti del Terzo Settore che si rendano disponibili a sperimentare forme di inserimento sociale e lavorativo, valorizzando le potenzialità della persona, in modo che questa possa riappropriarsi della propria identità e del suo ruolo nella società.

16.5 I servizi sul territorio. Attraverso un educatore/animatore il gestore dovrà assicurare il supporto alle persone prese in carico nelle attività di socializzazione che dovranno svolgersi presso uno o più luoghi di proprietà del gestore o messi a sua disposizione.

Art. 17 - Presa in carico e progetto di accoglienza

17.1. Ambito di applicazione. Il presente articolo si applica:

- a) alle persone accolte nel Centro Servizi non in carico ai servizi sociali territoriali che, ai sensi della vigente normativa hanno le caratteristiche per una presa in carico;
- b) alle persone già residenti e in carico ai servizi sociali territoriali che sono inserite nel Centro Servizi su proposta degli stessi.

Il Responsabile Inclusione concerterà e individuerà con il gestore le persone (fino a un massimo di tre ogni semestre) che potranno essere prese in carico e avviate ai Progetti di accoglienza attiva da realizzarsi secondo le modalità di cui ai successivi punti.

17.2 Progetto di accoglienza. Per le persone di cui al precedente punto 17.1 l'equipe multidisciplinare, in accordo con il Responsabile Inclusione, redigerà il Progetto di accoglienza. Il progetto sarà condiviso con le persone destinatarie e, in relazione ai bisogni emersi e alle caratteristiche del singolo, definirà:

- a) gli obiettivi da raggiungere, calibrati in relazione al periodo di permanenza e formulati in modo da essere chiaramente identificabili e, in qualche modo, misurabili (cosa si vuole raggiungere e in quanto tempo);
- b) la tipologia degli interventi di inclusione, compresi quelli relativi alla progressione nell'autonomia abitativa ed economica;
- c) le risorse attivabili sul territorio, in base alla natura degli obiettivi e delle azioni individuate.

17.3 Attuazione del progetto. L'attivazione dell'intervento, la pianificazione, la realizzazione e il sostegno nella ricerca di soluzioni lavorative saranno effettuate in collaborazione con la Società della Salute.

17.4 Adesione al progetto. Il progetto di accoglienza dovrà prevedere l'adesione dei beneficiari alle azioni previste con la conseguente adozione di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa e l'adesione a specifici percorsi individuati dai servizi specialistici (ad esempio, percorsi di fuoriuscita dalle dipendenze). Il progetto potrà eventualmente prevedere eventuali sanzioni, quali la fuoriuscita dal progetto. In questo caso la persona interessata continuerà a usufruire solo dei servizi di base.

17.5 Compiti del gestore per la realizzazione del progetto. Sin dal primo momento di accoglienza, il gestore attiverà interventi come l'accompagnamento ai vari servizi specifici sul territorio per rispondere ai bisogni più urgenti delle persone accolte e garantirà che l'assistente sociale di riferimento abbia sempre informazioni aggiornate e adeguate in tempo reale il fascicolo personale dell'ospite sotto la supervisione del Responsabile della struttura.

A cadenza almeno trimestrale, ovvero tutte le volte che si renderà necessario, dovrà tenersi una riunione dell'equipe multidisciplinare per verificare l'andamento del progetto di inclusione e approvare eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto stesso.

La riunione sarà convocata dal Responsabile della struttura e della stessa dovrà essere redatto apposito verbale sintetico.

Art. 18 - Organizzazione e gestione del domicilio postale e virtuale

Presso il Centro Servizi il gestore organizzerà la domiciliazione reale e virtuale delle persone in condizione di svantaggio e marginalità.

Il servizio avrà come finalità quella di assicurare la reperibilità della persona, con particolare riferimento all'accesso alle comunicazioni istituzionali legate all'esercizio della cittadinanza.

A tal fine il gestore provvederà a:

- a) organizzare un locale come sede di ricevimento e distribuzione della posta destinata alle persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale che ne facciano richiesta;
- b) organizzare la ricezione e la distribuzione della posta elettronica, assicurando la creazione di un indirizzo mail riferito al Centro a cui possa essere destinata la posta da parte di enti pubblici (in ogni caso non sarà prevista la ricezione e l'invio di messaggi personali o pubblicitari);
- c) conservare e gestire della posta della persona interessata;
- d) supportare l'attivazione e l'accesso a una casella di posta personale e il riconoscimento dell'identità digitale attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per l'accesso ai servizi *on-line* della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti;
- e) mantenere un'apertura minima del locale di ore quattro settimanali, articolata su due giorni non consecutivi, in orari compatibili con le abitudini di vita delle persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale e svolgere il conseguente lavoro di *back office*, funzionale alla gestione complessiva dell'attività;
- f) gestire e distribuire la posta ordinaria e le ricevute dei telegrammi, delle raccomandate e degli atti giudiziari indirizzati alle persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale.

Art. 19 - Gruppo di monitoraggio

Il gestore assicurerà il monitoraggio del progetto di inclusione delle persone in condizione di svantaggio e marginalità attraverso un incontro mensile al quale parteciperanno l'operatore sociale, lo psicologo e il responsabile della struttura.

Al gruppo di monitoraggio parteciperà anche un assistente sociale individuato dal Responsabile Inclusione. Sarà compito del gruppo di monitoraggio:

- a) verificare l'andamento del progetto nel suo complesso e delle persone inserite;
- b) verificare l'andamento dei progetti di inclusione e apportare, se necessarie, eventuali integrazioni, correttivi o modifiche al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- c) monitorare l'andamento dei fattori di rischio presenti (disagiate condizioni socioeconomiche, basso livello di istruzione, scarse conoscenze, disturbi psichiatrici, uso di sostanze, ecc.);
- d) monitorare l'andamento delle condizioni fisiche e psicologiche della persona interessata, nonché della sua capacità di socializzazione con particolare riguardo all'ambito scolastico;
- e) verificare i percorsi di consapevolezza e la capacità di utilizzo delle competenze e delle potenzialità delle persone interessate;
- f) verificare il recupero delle relazioni sociali con la comunità di riferimento, la riassunzione di un ruolo sociale e la ricostruzione di un senso di appartenenza.

TITOLO III - ACCOGLIENZA NOTTURNA

Art. 20 - Accoglienza notturna

20.1 Definizione. Il centro notturno nasce con lo scopo di fornire una prima accoglienza notturna a cittadini italiani o immigrati di sesso maschile, maggiorenni, residenti o non, in stato di bisogno abitativo. L'accoglienza sarà per un periodo massimo di quindici giorni, se trattasi di pronta accoglienza, oppure per un periodo massimo di novanta giorni, eccezionalmente rinnovabile per altri quarantacinque giorni, se trattasi di accoglienza con progetto personale di inclusione sociale elaborato in collaborazione con i servizi sociali territoriali.

20.2 Interventi di pronta accoglienza. L'operatore assicurerà alla persona interessata le informazioni sulle opportunità presenti nel territorio, con specifica attinenza ai problemi delle persone in condizione di svantaggio e marginalità, quali mense, centri di accoglienza, altri centri diurni e di ascolto, distribuzione pacchi alimentari, accesso a servizi sanitari, servizi di formazione e di accompagnamento al lavoro, sportelli legali e percorsi di regolarizzazione.

20.3 I posti. I posti di accoglienza notturna disponibili presso la struttura saranno in numero di tre che potranno essere incrementati per decisione della Società della Salute, ove necessario.

20.4 Gli utenti. Potranno beneficiare del servizio uomini in stato di disagio sociale e/o senza fissa dimora. Le persone extracomunitarie potranno accedere al servizio ed essere registrate solo se in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. La persona priva di permesso di soggiorno potrà essere ammessa solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 286/1998, dovesse essere salvaguardata la sua salute individuale e limitatamente al periodo in cui permarrà la condizione di rischio grave e imminente (ad esempio nelle giornate di freddo invernale).

Le persone allontanate da una delle strutture di accoglienza della Società della Salute per qualsiasi violazione delle norme regolamentari della struttura, potranno accedere al servizio ed essere registrate solo previa autorizzazione scritta del Responsabile Inclusione, da trasmettere anche via mail al gestore.

20.5 Tipologie degli utenti. Potranno essere ammesse ai posti di pronta accoglienza:

- le persone a cui deve essere garantita tutela contro un grave e fondato rischio per la loro incolumità fisica e salute;
- le persone in precaria situazione di salute, quali quelle autosufficienti dimesse dall'ospedale che necessitano di un'assistenza post-ospedaliera o quelle in precarie condizioni di salute che vivono per strada quando le loro condizioni non sono tali da richiedere un ricovero ospedaliero (queste persone saranno accolte fino a quando permarranno le condizioni precarie di salute, dopodiché potrà essere attivata la procedura di pronta accoglienza o di presa in carico).

20.6 Accesso. L'accesso avverrà in modo indiretto, cioè tramite inserimento da parte dei servizi sociali territoriali che dovranno presentare richiesta formale al Responsabile della struttura, il quale provvederà a rilasciare autorizzazione scritta all'ingresso nella struttura, dopo aver verificato se esistano impedimenti all'accoglienza e aver fatto sottoscrivere il Regolamento interno della struttura e provveduto anche a effettuare la segnalazione di legge alla Questura competente.

20.7 Tempo di permanenza delle persone inserite nei posti di pronta accoglienza. Le persone potranno permanere nella struttura per tutto il tempo individuato dal Responsabile Inclusione e, comunque, non oltre i quindici giorni. Si potrà derogare da questo limite se sarà stato avviato il procedimento di presa in carico, fino alla sua conclusione. Decadranno dal diritto le persone per le quali, per qualsiasi motivo, il procedimento di presa in carico si interrompa.

Art. 21 - Interventi di pronta accoglienza

21.1 Definizione. Si intendono interventi di pronta accoglienza quelli finalizzati al primo ascolto e all'orientamento con eventuale risposta ai bisogni primari, quali accoglienza, igiene, salute, nutrizione e cura della persona.

21.2 Interventi di pronta accoglienza. Ove possibile o necessario, le persone saranno orientate verso i seguenti percorsi:

- a) responsabilizzazione nella gestione degli spazi e dei servizi comuni e risoluzione di eventuali criticità e/o conflitti insorti;
- b) orientamento al fine di (ri)motivare le persone attraverso l'elaborazione di progetti personalizzati rispetto al proprio percorso lavorativo e formativo.

Per la realizzazione di questi interventi sarà fondamentale lo sviluppo di sinergie progettuali e collaborazioni operative con enti pubblici, comunità di cittadini stranieri, associazioni e altre realtà del Terzo Settore, enti religiosi, scuole, ecc..

21.3 Inserimento dell'ospite nella struttura. L'operatore curerà gli aspetti attinenti all'accoglienza di base attraverso l'accompagnamento dell'ospite al posto letto assegnato, indicando gli spazi dedicati e presentando i compagni di stanza, ove presenti. Provvederà poi alla consegna di un kit composto da lenzuola pulite e set di asciugamani.

21.4 Registrazione. Per accedere ai servizi tutte le persone dovranno essere registrate e dovrà essere obbligatoriamente previsto un fascicolo personale. Potranno essere registrate solo le persone in possesso di un qualsiasi documento. In particolare, il gestore si obbliga a:

- a) registrare le persone ospitate con procedure informatiche, con l'indicazione delle generalità anagrafiche e i relativi documenti di identità, ivi compreso il titolo di soggiorno in corso di validità, nonché i riferimenti parentali e i servizi di ciascuno;
- b) predisporre una cartella individuale con i dati della persona ospitata e i dati inerenti al suo percorso

personale e sociale;

- c) mantenere il monitoraggio informatico del tipo e del numero di tutte le prestazioni erogate e di tutti gli interventi effettuati.

21.5 Presa di contatto. Dopo la registrazione l'operatore sociale effettuerà un colloquio iniziale di conoscenza degli ospiti per instaurare una relazione di ascolto e aiuto, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili a comprendere la situazione di disagio della persona e a costruire, attraverso un approccio informale, un progetto di presa in carico leggera. Per tutte le persone registrate il gestore aprirà un fascicolo personale individuale nel quale saranno contenuti:

- a) i dati anagrafici della persona e le informazioni sull'ultimo luogo di dimora e sulla situazione lavorativa, formativa ed economica (dovrà essere indicato anche il nome del compilatore);
- b) i fattori di vulnerabilità e le risorse della persona (competenze professionali e formative, capacità di adattamento, capacità organizzativa e di utilizzo dei servizi e delle risorse, ecc.);
- c) la storia familiare, nella quale riportare gli eventi significativi e le attuali condizioni familiari (perdita di lavoro, rottura di legami familiari, lutti e malattie e descrizione del supporto ricevuto nel tempo dai servizi).

Il fascicolo personale sarà tenuto aggiornato a cura del gestore.

21.6 Piccolo deposito. Il gestore si impegna a offrire agli ospiti un servizio di deposito bagagli (solo valigie, sacchi o scatole per un massimo di due pezzi a persona), dietro lettura e sottoscrizione del relativo Regolamento della struttura. Tutti i bagagli saranno registrati e l'accesso al deposito sarà vincolato all'accompagnamento di un operatore. Il limite massimo di custodia sarà di un mese, rinnovabile con decisione del Responsabile della struttura fino a un massimo di un anno.

Scaduto il termine, compreso il rinnovo, il bagaglio, se non ritirato, sarà avviato alla pubblica discarica. Al momento in cui depositerà i propri bagagli, la persona ospitata dovrà firmare un'apposita dichiarazione con la quale darà atto di essere consapevole che, decorsi trenta giorni dal deposito e salvo richiesta di proroga da presentare al gestore, gli stessi saranno destinati alla pubblica discarica. L'orario del servizio sarà indicato nel Regolamento della struttura.

21.7 Comunicazioni. Il gestore si obbliga al rispetto degli obblighi di comunicazione delle presenze e della domiciliazione degli ospiti alle autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi e nel rispetto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 22 - Servizi di pronta accoglienza

22.1 Attività d'informazione. L'operatore assicurerà alla persona ospitata informazioni sulle opportunità presenti nel territorio, con specifica attinenza ai problemi dei senza fissa dimora, quali mense, centri di accoglienza, centri diurni e di ascolto, distribuzione pacchi alimentari, accesso ai servizi sanitari, di formazione e di accompagnamento al lavoro, agli sportelli legali e ai percorsi di regolarizzazione.

22.2 Pasti. Il gestore si impegna a erogare colazione e cena, garantendo, con la consulenza di un dietista, una dieta equilibrata e rispettosa delle tradizioni e delle specifiche esigenze sanitarie delle persone ospitate. I pasti saranno serviti nei locali interni appositamente adibiti, ponendo attenzione alla necessità di dividerli in modo comunitario, allo scopo di restituire all'ospite la sicurezza di far parte di una comunità e di sentirsi accolto. Il gestore si impegna ad assicurare un ambiente "familiare", dando maggiore valorizzazione alla persona e alla sua dignità personale, anche attraverso il festeggiare insieme i compleanni e le festività.

I pasti saranno serviti nelle seguenti fasce orarie:

- a) colazione dalle ore 7.30 alle ore 8.30;
- b) cena dalle ore 19.30 alle ore 20.30.

Il gestore garantirà:

- colazione: saranno messe a disposizione bevande calde e prodotti da forno, anche confezionati;
- cena: un primo caldo, un secondo (che varierà in base al menù invernale ed estivo), il contorno e la frutta.

Per l'erogazione della cena sarà presente un addetto in turno che dovrà seguire e controllare che i pasti si svolgano nel rispetto delle condizioni di servizio in una forma comunitaria e di condivisione fra gli ospiti della comunità. La colazione sarà gestita in autonomia dagli ospiti che avranno a disposizione tutto l'occorrente.

I pasti dovranno essere preparati nello stesso giorno in cui saranno distribuiti.

La qualità dei prodotti dovrà essere "la prima", così come definita dalla scienza ordinaria e dalle consuetudini del mercato locale. Le derrate alimentari dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono richiamate. Inoltre, sarà vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamento transgenico.

Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna e alla somministrazione dei pasti, dovranno avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari, alle relative autorizzazioni e alle procedure di autocontrollo (HACCP).

La Società della Salute si riserva il diritto di effettuare in ogni momento, anche senza preavviso, sui pasti, controlli sul luogo di cottura e sulle modalità di somministrazione.

La Società della Salute si riserva di richiedere al gestore in qualsiasi momento analisi merceologiche e microbiologiche dei prodotti utilizzati e delle preparazioni.

Qualora per motivi di lavoro, studio o salute qualche persona ospitata non possa essere presente durante gli orari stabiliti, sarà conservato il pasto che potrà consumare al rientro. I pasti dovranno essere preparati da personale qualificato e al bisogno riscaldati e sporzionati dall'operatore, dotato di qualifica HACCP.

22.3 Servizi di orientamento per l'accesso ai servizi territoriali. Il gestore dovrà garantire alle persone ospitate le informazioni sui servizi offerti dal territorio, con particolare riferimento:

- agli uffici di riferimento per il rilascio dei documenti riguardanti il loro status giuridico (Anagrafe, Questure, Prefetture e Poste, ecc.);
- ai servizi sanitari e sociali, nonché a quelli erogati dai Centri per l'impiego.

22.4 Persone da inserire nel percorso di inclusione sociale. Ove il gestore ritenga che siano in condizione di iniziare un percorso di inclusione sociale, le persone inserite nei posti di accoglienza notturna o iscritte nella lista di prenotazione (predisposta dalla Società della Salute) e aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente per la presa in carico da parte dei servizi sociali, saranno segnalate al Responsabile Inclusione.

L'assistente sociale a cui la persona interessata è assegnata valuterà la sua eventuale presa in carico e il suo trasferimento al servizio di accoglienza.

TITOLO IV - NORME GENERALI

Art. 23 - Organizzazione oraria del personale

Per la gestione del Centro Servizi e per la Pronta Accoglienza il gestore dovrà assicurare le seguenti figure professionali, garantendo il rispetto delle ore settimanali e annue previste. Il gestore potrà prevedere una diversa organizzazione dell'orario di lavoro e fornire in sede di offerta un numero maggiore di ore.

Figura professionale	Livello	Costo orario	Ore settimanali	Settimane	Ore totali	Costo del personale
Coordinatore	2	18,70	7	72	720	13.464,08
Operatore	4	15,32	35	72	2.520	63.976,32
Operatore 2	4	15,32	23	72	1.656	

Consulente mercato lavoro	4	15,32	3	72	216	3.309,12
Consulente accesso casa	4	15,15	3	72	216	3.309,12
Psicologo	2	18,70			40	748,00
Consulente legale	2	18,70			20	374,00
Mediatore	4	15,32			20	306,40
Operatore delle pulizie	6	13,93	8	72	576	8.023,68
Totale						93.510,64

Art. 24 - Corrispettivo dell'appalto

24.1 Appalto. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto relativamente al Centro Servizi e per la Pronta Accoglienza sarà previsto un compenso annuo pari a **euro 92.226,30** (novantaduemiladuecentoventisei/30), IVA esclusa.

Per la durata dell'appalto (diciotto mesi), il compenso riconosciuto al gestore sarà pari a **euro 138.339,45** (centotrentottomilatrecentotrentanove/45), IVA esclusa.

Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà erogato al gestore in rate bimestrali posticipate determinate dall'importo annuo al netto del ribasso diviso dodici per due.

Il costo sarà determinato sulla base dei seguenti valori:

Figura Professionale	Ore	Costo
Coordinatore	720	13.464,08
Operatore sociale	4.176	63.976,32
Consulente mercato lavoro	216	3.309,12
Consulente accesso casa	216	3.309,12
Psicologo	40	748,00
Consulente legale	20	374,00
Mediatore	20	306,40
Operatore delle pulizie	576	8.023,68
Totale costo del personale		93.510,64
Tipologia di spesa		Costo
Affitto locali		2.062,50
Spese per consumi di utenza		14.000,00
Interventi di manutenzione e acquisto materiali		2.000,00
Spese per materiale mensa e kit igiene		14.190,00
Totale costo per altre spese		32.252,50
Costo complessivo del servizio		138.339,45

24.3 Ribasso d'asta e IVA. Tutti i predetti importi sono comprensivi di tutti gli oneri compresi quelli per la sicurezza, al lordo del ribasso d'asta e al netto dell'IVA, se dovuta.

24.4 Corrispettivo. Con tale corrispettivo il gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo il gestore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali necessari allo svolgimento delle attività programmate e per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a

titolo esemplificativo, materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine e altro), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal gestore stesso per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il gestore non abbia tenuto conto. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Art. 25 - Vincoli organizzativi

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

A tal fine, il gestore dovrà garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con il Responsabile Unico del Procedimento (nel prosieguo "RUP"), con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), se nominato, e con i referenti della Società della Salute. Il servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso in relazione alle esigenze della Società della Salute o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 26 - Modalità di pagamento

La Società della Salute si impegna a erogare all'operatore economico la somma prevista a seguito di fatturazione mensile conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte.

Si dà atto di quanto disposto in materia di "fatturazione elettronica" dall'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.

Per la Società della Salute è stato individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco UFGGII.

Le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno riportare:

il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il Codice Unico di Progetto (CUP);

la dicitura "Scissione dei pagamenti";

il numero del decreto del Direttore della Società della Salute con il quale è stata commissionata la fornitura/servizio.

Tali dati (CIG e numero del decreto) saranno comunicati in caso di affidamento.

In relazione alle modalità di pagamento, visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002, i pagamenti saranno disposti entro il termine massimo di sessanta giorni, dal ricevimento delle fatture, previo accertamento da parte della Società della Salute della fornitura effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nella documentazione di affidamento.

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario (DURC).

In caso di affidamento del servizio, l'operatore economico si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii..

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall'Ispettorato del Lavoro o da altro Ente previdenziale o assicurativo, la Società della Salute si riserva di attivare la procedura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010, e ss.mm.ii..

Art. 27 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà una durata presunta di diciotto mesi dalla data di stipula del contratto.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale il gestore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per la Società della Salute.

Art. 28 - Sospensione delle prestazioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il RUP potrà disporre la sospensione dell'esecuzione dello stesso, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimarrà interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale sarà inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione potrà altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione (o le sospensioni) durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva del contratto o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Società della Salute si opporrà, l'esecutore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto al gestore negli altri casi.

La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione del contratto.

La sospensione delle prestazioni sarà obbligatoria nel caso in cui nei confronti del titolare o del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), dei soci o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) sia in corso un procedimento penale per i reati di cui i reati previsti dall'art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e per i reati contro le minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998, dagli artt. 564, 571 e 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge n. 66/1966, dalla legge n. 172/2012, dalla legge n. 269/1998, così come modificata dalla legge n. 38/2006 e dall'art. 3, comma 19, lett. a), della legge n. 94/1999, fino a sentenza definitiva di assoluzione.

La sospensione sarà altresì obbligatoria e avverrà con effetto immediato, in attesa della rescissione del contratto, nel caso in cui dovessero emergere episodi di abusi da parte di uno dei dipendenti o collaboratori del gestore nei confronti degli ospiti.

La sospensione del servizio sarà obbligatoria anche nel caso in cui non siano corrisposti gli emolumenti al personale dipendente per tutto il periodo in cui dura la vertenza sindacale.

Art. 29 - I controlli della Società della Salute e il controllo di qualità

L'esecuzione del presente contratto sarà diretta dal RUP con l'ausilio, se nominato, del DEC, che controllerà i livelli di qualità delle prestazioni.

La Società della Salute svolgerà i seguenti compiti:

- a) espletterà le funzioni di programmazione e coordinamento sull'attività oggetto dell'appalto;
- b) svolgerà i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore e al numero e alla tipologia di utenti che accedono al servizio.

Sarà facoltà della Società della Salute effettuare sopralluoghi in qualsiasi momento, compreso in orario notturno, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il gestore

sarà obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali di interesse e fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica sarà apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o del suo rappresentante e del RUP ovvero del DEC.

Sarà facoltà della Società della Salute effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

La Società della Salute si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie di indicatori volti a rilevare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato.

Per favorire la rilevazione della qualità del servizio svolto, il gestore si impegna a garantire, su indicazione della Società della Salute, la somministrazione e la raccolta di questionari, garantendo il più assoluto rispetto dell'anonimato.

Art. 30 - Obblighi e responsabilità del gestore

Al gestore è fatto obbligo di:

- a) osservare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e antinfortunistica;
- b) comunicare alla Società della Salute, su richiesta del DEC, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti con il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- d) adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. La Società della Salute, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi, anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestato/i.

Ai fini di quanto previsto dalla convenzione di cui allo schema allegato all'Avviso 1/2021 PRINS, il gestore è tenuto a presentare apposita relazione trimestrale dell'attività svolta e una relazione finale a conclusione del servizio.

Il gestore, inoltre, dovrà rendersi anche disponibile a presentare eventuale documentazione di controllo necessaria alla rendicontazione su esplicita richiesta da parte della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

Art. 31 - Parità di genere

Ai sensi dell'art. 47 del decreto legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, il gestore dovrà consegnare alla Società della Salute una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile e una certificazione di cui all'art. 17 della legge, n. 68/1999, e una relazione sull'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e sulle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio precedente.

I predetti rapporti e relazioni saranno pubblicati sul profilo della Società della Salute, nella sezione "Amministrazione trasparente" e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai Ministri per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili.

Il gestore si impegna a garantire che almeno il trenta per cento delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia destinato ai giovani e alle donne.

Art. 32- Personale

Il gestore dovrà applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il gestore risponderà direttamente di ogni infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, avrà la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 81/08, e dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 ("Obblighi connessi ai contratti d'appalto") senza che alcuna carenza o mancanza possa essere a qualsiasi titolo addebitata alla Società della Salute. Il gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della Società della Salute a qualsiasi titolo.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna a:

- a) assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e a esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte della Società della Salute;
- d) provvedere all'informazione, alla formazione e all'addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal decreto legislativo n. 81/2008, se e quando obbligatorie, e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP inviterà per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la Società della Salute provvederà al pagamento delle retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il RUP provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sarà trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate sarà disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel contratto, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il personale non dovrà aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 ("Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"), dagli artt. 564, 571, 572 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge n. 66/1966, dalla legge n. 172/2012, dalla legge n. 269/1998 così come modificata dalla legge n. 38/2006, e dall'art. 3, comma 19, lett. a), della legge n. 94/1999.

Se nel corso del servizio un soggetto dipendente fosse oggetto di indagine per uno dei predetti reati, dovrà essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero, nel caso che per il predetto reato fosse incriminato un amministratore della società, lo stesso non potrà accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.

Art. 33 - Privacy

La Società della Salute prende in seria considerazione la tutela della privacy, cioè la riservatezza dei dati personali dei propri utenti/fornitori.

Secondo il Regolamento UE 2016/679 i dati sono raccolti solo ove necessario e in totale conformità alla normativa vigente. Questo ente adotta tutte le misure necessarie per salvaguardare i dati da un uso scorretto e per trattarli in modo sicuro, rispettando tutte le leggi e i regolamenti applicabili a tutela della privacy, collaborando con le autorità preposte alla protezione dei dati personali e agendo, in ogni caso, in conformità con i principi generalmente riconosciuti relativi alla protezione dei dati personali.

In qualsiasi momento, potranno essere esercitati i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, tra cui il diritto di accesso ai dati, aggiornare i consensi rilasciati, ottenere dal titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al nostro Responsabile della Protezione dei dati, scrivendo a sds@dpo-rpd.eu.

La Società della Salute informa – nelle modalità e termini esplicitati nell'informativa allegata alla presente Lettera di Invito - che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il gestore dovrà operare nel rispetto della normativa sulla privacy in particolare dovrà adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 posti a protezione dei dati personali.

Come previsto dall'art. 28 Regolamento UE 2016/679 il gestore sarà nominato quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" impegnandosi al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento dei dati personali. La nomina verrà formalizzata all'atto dell'aggiudicazione. Il Suo rifiuto comporterà l'impossibilità di comunicare i dati personali degli utenti con conseguente risoluzione del rapporto.

Il gestore sarà responsabile esclusivo del proprio personale e sarà tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Il gestore si impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali, anche su supporto informatizzato, messi a disposizione dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), con particolare riferimento ai dati relativi agli utenti seguiti, e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio. Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Società della Salute impartirà in ordine alla citata normativa per consentire la protezione dei dati.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la Società della Salute impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e le altre persone eventualmente individuate si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra, il gestore diverrà, per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisirà le derivanti responsabilità.

Il gestore si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvarrà, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla legge n. 241/1990, e ss.mm.ii..

Art. 34 - Responsabilità in materia di sicurezza

Nello svolgimento delle relative prestazioni il gestore si impegna a osservare le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà successivamente intervenire. Il gestore dovrà garantire a tutte le persone addette allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.

Il gestore e il personale da esso dipendente dovranno attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalla Società della Salute, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.

Il gestore sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale della Società della Salute, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Società della Salute da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere sarà compreso nel corrispettivo.

La Società della Salute sarà pertanto esonerata da:

- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'operatore economico preveda l'utilizzo di Dpi per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne dovranno essere dotati in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

L'operatore economico garantirà che il personale impiegato nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata, conservata in copia agli atti della Società della Salute.

Art. 35 - Polizze assicurative

Il gestore dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Società della Salute e di ogni indennizzo.

In particolare, prima dell'inizio del servizio il gestore sarà tenuto ad attivare una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze

esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza:

- dovrà prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 "unico"; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- dovrà coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui dovrà rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- dovrà essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nella stessa;
- dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- dovranno essere considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- dovrà essere considerata terza la Società della Salute, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- dovrà essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679;
- dovrà essere inserita l'estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;
- dovrà prevedere la responsabilità civile verso terzi delle persone inserite per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte alla Società della Salute o al terzo danneggiato e resteranno esclusivamente a carico del gestore.

Il gestore dovrà inoltre segnalare immediatamente alla Società della Salute, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Il gestore dovrà stipulare le predette polizze assicurative per un periodo pari alla durata del contratto, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga e fornendo copia della quietanza di rinnovo.

Nella polizza dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti della Società della Salute per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente capitolato.

Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della Società della Salute, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall'attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.

Art. 36 - Garanzia definitiva

Il gestore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il gestore.

La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Società della Salute e il rimborso delle spese sostenute dalla stessa, ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o l'indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Società della Salute potrà richiedere al gestore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., per la garanzia provvisoria.

La Società della Salute avrà il diritto di valersi della cauzione nei limiti dell'importo massimo garantito per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi oggetto del presente capitolato nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sulla protezione, sull'assicurazione, sull'assistenza e sulla sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove verrà prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

A scelta del gestore la garanzia fideiussoria potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società della Salute.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva dovrà permanere fino a dodici mesi dalla data di scadenza del contratto ovvero della scadenza del rinnovo.

Le fideiussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 37 - Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della Società della Salute e quello del gestore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo a carico della Società della Salute di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 38 - Comunicazioni

Il gestore avrà l'obbligo di comunicare alla Società della Salute ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione delle medesime e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o alla rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà della Società della Salute di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Società della Salute, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari per l'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

Il gestore dovrà tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

Art. 39 - Sciopero

Le vertenze sindacali dovranno avvenire nel pieno rispetto delle leggi n. 146/1990 e n. 83/2000 e di eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla sarà dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art. 40 - Tracciabilità flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il gestore si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il gestore provvederà a comunicare alla Società della Salute gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati a operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 145/00 e dell'art. 3 della legge n. 136/2010, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui, in conseguenza del presente atto, il gestore effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

Art. 41 - Dipendenti delle P.A.. Divieti

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto il gestore attesterà e dichiarerà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della Società della Salute hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

Art. 42 - Rispetto dei principi di legalità. Dichiarazioni del gestore

Il gestore dichiarerà di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo n. 159/2011.

Il gestore dichiarerà di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano, in ogni caso, inadempimenti gravi:

- a) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) la violazione delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza;
- c) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Art. 43 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento. Penali

I servizi oggetto del contratto dovranno essere eseguiti secondo le modalità nello stesso indicate. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, la Società della Salute provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempimento. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Società della Salute nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, saranno applicate al gestore inadempiente, le seguenti penali:

Tabella - Casi di inadempimento

Inadempimento	Penalità max (in €)
Mancata collaborazione all'individuazione dei soggetti da inserire nella struttura	€ 500,00
Mancata collaborazione alla predisposizione del progetto sperimentale di autonomia.	€ 500,00
Mancata predisposizione del Regolamento interno della struttura	€ 500,00
Mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione con cadenza annuale (per ogni mancato intervento)	€ 500,00
Mancata predisposizione del Patto di convivenza	€ 500,00
Mancata somministrazione all'ospite del Regolamento o del Patto di convivenza (per ogni violazione)	€ 200,00
Mancata fornitura dei servizi ⁽¹⁾ di cui all'artt. 12, 13, 14 e 15 (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata predisposizione della cartella personale per ciascun ospite (per ogni violazione)	€ 200,00
Mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale della Società della Salute e riferite al servizio (per ogni settimana di ritardo)	€ 100,00
Mancata collaborazione all'attività dell'equipe multiprofessionale	€ 250,00
Assenza senza giustificato motivo a una delle sedute dell'equipe multiprofessionale ove il rappresentante del gestore sia stato convocato (per ogni assenza)	€ 250,00
Mancata messa a disposizione delle figure previste dall'art. 16 (per ogni violazione)	€ 500,00
Mancata erogazione delle ore previste dal presente capitolato per ciascuna figura professionale (per ogni ora di ritardo)	€ 250,00
Violazione di uno degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'art. 30 (per ogni violazione)	€ 1.000,00
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di personale (per ogni violazione)	€ 200,00
Mancato rinnovo delle polizze assicurative (per ogni giorno di ritardo)	€ 200,00
Mancata comunicazione della variazione delle proprie ragioni sociali	€ 200,00
Violazione della normativa sulla <i>privacy</i>	€ 1.000,00

(1) Per servizi si intende ogni fornitura di beni e servizi previsti nell'articolo nessuno escluso e tutti gli adempimenti che la Società della Salute potrà richiedere al gestore (la sanzione sarà irrorata sia per la mancata o parziale erogazione, sia per il mancato rispetto degli elementi qualitativi previsti).

Nel caso in cui nell'arco di 30 (trenta) giorni la stessa tipologia di inadempimento dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati. Oltre all'applicazione della penale, la Società della Salute potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. Sarà fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 44, comma 1, lettera d), oltre alla richiesta di risarcimento danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

Art. 44 - Risoluzione di diritto. Clausola risolutiva espressa

La Società della Salute intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii. (escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore, che dai suoi eventuali aventi diritto), nei seguenti casi:

- a) violazione da parte dei collaboratori del gestore "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Delibera di Giunta N. 10 del 17.04.2014";
- b) attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della Società della Salute che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti;
- c) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze - le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011;
- d) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considereranno in ogni caso inadempimenti gravi:
 - la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) mancata comunicazione tempestiva alla Società della Salute e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- f) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- g) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- h) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- i) il gestore, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si è trovato in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- j) il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice;
- k) nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- l) nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- m) nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi a carico degli ospiti;
- n) qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente capitolato entro novanta giorni o ritardi superiori a trenta giorni ripetuti per più di tre volte;
- p) quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto o sono state comminate oltre tre penali l'anno e otto nel triennio;
- q) cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- r) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;

- s) affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall'art. 73 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- t) perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- u) liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- v) perdita di iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali nel Registro unico nazionale del Terzo settore (nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore dovrà intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome). Per le fondazioni del Terzo Settore il requisito si intenderà soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- w) in caso di DURC non regolare per due volte consecutive.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto al gestore. Egli formulerà altresì la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, la Società della Salute su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, la Società della Salute risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell'esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Art. 45 - Recesso dal contratto da parte della Società della Salute

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), la Società della Salute potrà recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Società della Salute prenderà in consegna i servizi e verificherà la regolarità di quelli effettuati.

Art. 46 - Recesso dal contratto da parte del gestore

Nel caso in cui il gestore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio. La Società della Salute conserverà piene e intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

Art. 47 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del gestore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice Antimafia) ovvero, in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiarerà risolto di pieno diritto il contratto.

Art. 48 - Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali saranno a carico del gestore.

Art. 49 - Divieto di subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.. La Società della Salute corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016., e ss.mm.ii.. Ove non ricorressero tali condizioni, la Società della Salute non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., all'appaltatore, che deve trasmettere alla Società della Salute, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate ed emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Art. 50 - Cessione del credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società della Salute. L'autorizzazione alla cessione sarà comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Le cessioni di crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate alla Società della Salute.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Società della Salute solo se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. La Società della Salute si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, la Società della Salute potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente capitolato.

Art. 51 - Certificato di conformità

Il RUP controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato.

Alla sua conclusione, il presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizzerà, con apposita comunicazione al gestore, l'emissione della fattura finale.

Art. 52 - Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal decreto legislativo n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR della Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5. del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 209 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente gara. Ai sensi dello stesso comma 1 bis è vietato il compromesso.

Art. 53 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

**Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento
Ue 2016/679 rivolta ai fornitori della
Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest**

Descrizione del presente documento	<p>Con la presente informativa la Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, quale Titolare del trattamento, intende descrivere come vengono raccolti, utilizzati, condivisi e conservati i dati che riguardano i fornitori per la gestione del rapporto contrattuale.</p> <p>La presente informativa viene redatta in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e potrà essere oggetto di periodici aggiornamenti che saranno prontamente comunicati ai fornitori.</p>
Titolare del Trattamento Responsabile protezione dei dati	<p>Titolare del trattamento è la Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, con sede e via A. Gramsci n. 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), email sds.nordovest@asf.toscana.it;</p> <p>Responsabile della P.e.c. direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it;</p> <p>Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, viale A. Gramsci n. 53, email sds@dpo-rpd.eu, tel. (+39) 371 3057734.</p>
Fonte dei dati personali	<p>I dati personali che raccogliamo sono quelli che i fornitori ci hanno fornito per l'instaurazione del rapporto contrattuale. I dati che trattiamo sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dati identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale, indirizzo email; 2) dati c.d. giudiziari: per verificare la presenza sentenze di condanna e reati; 3) dati fiscali e contabili per gli adempimenti richiesti dalla legge.
Base giuridica e finalità del trattamento	<p>I dati personali dei fornitori vengono trattati ove:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sia necessario per l'esecuzione di un contratto o l'adempimento di un obbligo legale; b) per gli interessi legittimi di questa SdS e dei fornitori, quali l'esercizio e la tutela dei diritti legali; c) sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. <p>Nello specifico trattiamo i dati personali dei fornitori per i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perfezionare e gestire il rapporto contrattuale nel rispetto della normativa di riferimento della singola tipologia contrattuale; - conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili, esercitare e tutelare i diritti legali della Società della Salute, prestare assistenza nella risoluzione delle controversie.
Comunicazione dei dati	<p>I dati personali dei fornitori non saranno comunicati a terzi salvi i casi, descritti di seguito, in cui potremo comunicare tali dati solo con il vostro consenso o secondo quanto richiesto o consentito dalle leggi applicabili o dal contratto, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai nostri fornitori di servizi informatici per la gestione documentale; - ad altri enti pubblici - ad altri soggetti imprenditoriali, se necessario per la eventuale collaborazione in caso di in caso di gestione coordinata di servizi; - all'utenza esterna, ove il fornitore gestisca servizi in nome e per conto della Società della Salute.
Trasferimento internazionale dei dati	<p>I tuoi dati non saranno inviati all'estero, ma verranno trattati unicamente all'interno del territorio italiano e/o europeo.</p>
Sicurezza	<p>Utilizziamo misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati dei fornitori e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. Chiediamo ai nostri Fornitori di servizi di salvaguardare tali dati e di utilizzarli solo per gli scopi specificati.</p>

	<p>Conservaremo tali dati solo per il tempo necessario per la gestione del rapporto di lavoro e/o per la gestione dell'assegnazione funzionale, a meno che non vadano conservati per periodi più lunghi in conseguenza di leggi, regolamenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari.</p> <p>Nello specifico comunichiamo che i dati dei fornitori saranno conservati per i seguenti periodi:</p>	
Conservazione dei dati	Dati	Periodo di conservazione
	Manifestazioni di interesse a co-progettazioni, a selezioni, ecc.	10 anni decorrenti dalla cessazione della prestazione/ servizio/ attività
	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	10 anni decorrenti dalla cessazione della prestazione/ servizio/ attività
	Contratti, convenzioni e atti di gara	10 anni decorrenti dalla cessazione della prestazione/ servizio/ attività
	Fatture, note di credito e L. 136/10 (Tracciabilità dei flussi finanziari)	10 anni decorrenti dalla cessazione della prestazione/ servizio/ attività
	Dichiarazioni	10 anni decorrenti dalla cessazione della prestazione/ servizio/ attività
	Altro	10 anni decorrenti dalla cessazione della prestazione/ servizio/ attività

Accesso ai dati	<p>Chiediamo a ciascun fornitore di verificare regolarmente che i dati personali in nostro possesso siano corretti e aggiornati. In caso di dati errati oppure incompleti il fornitore potrà chiedere che vengano corretti, aggiornati oppure potrà richiedere che vengano rimossi dai nostri archivi.</p> <p>Il fornitore potrà esercitare i propri diritti contattando direttamente i nostri uffici al seguente indirizzo sds.nordovest@asf.toscana.it</p>
------------------------	--

Diritti dell'interessato	<p>Il fornitore ha diritto di accedere, aggiornare, cancellare, modificare o correggere i propri dati personali. Più in particolare, ha il diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revocare il consenso per l'utilizzo dei propri dati personali in qualsiasi momento, laddove il trattamento sia basato sul proprio consenso. Tuttavia, un eventuale mancato conferimento o revoca dei dati personali raccolti ovvero di altri dati personali eventualmente richiesti nel corso del rapporto contrattuale, potrà comportare l'impossibilità per la Società della Salute di instaurare e/o proseguire, in tutto o in parte, il rapporto contrattuale ovvero, dare seguito alle richieste pre-contrattuali; - limitare e/o opporsi all'utilizzo dei vostri dati; - richiedere una revisione manuale di alcune attività di elaborazione dati automatizzata che influisca sui vostri diritti; - richiedere una copia dei propri dati personali detenuti dalla nostra Società.
---------------------------------	---

Quesiti o reclami	<p>Se il fornitore intende sottoporre domande in merito alla presente informativa sulla privacy o alle modalità con cui vengono gestiti i propri dati personali può contattare il Titolare del Trattamento, ai recapiti sopra indicati oppure il Responsabile delle Protezione dei dati.</p> <p>Il fornitore ha inoltre diritto di contattare direttamente l'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma, tel. (+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it</p>
--------------------------	--

FIRMA consenso esplicito per il conferimento dei dati personali come sopra specificati